

Notizie sull'emigrazione e sul lavoro

SOCIETA DELLE NAZIONI

Conferenza internazionale del lavoro marittimo. — La prima Conferenza dell'Organizzazione internazionale del lavoro, tenutasi a Washington nell'ottobre-novembre 1919, aveva adottato alcuni progetti di convenzioni e raccomandazioni concernenti i lavoratori delle industrie di terra. La stessa Conferenza, peraltro, stabiliva, che una conferenza speciale fosse convocata con l'oggetto specifico di regolare la condizione dei lavoratori del mare e della navigazione interna. L'organizzazione di tale conferenza speciale, in adempimento della risoluzione adottata a Washington, fu curata dall'Ufficio Internazionale del Lavoro. Il Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio stesso, nella riunione tenuta a Parigi il 7 gennaio 1920, stabilì l'ordine del giorno della conferenza e, accogliendo il desiderio espresso dal rappresentante del Governo italiano, decise, che la Conferenza fosse convocata a Genova per il 15 giugno 1920. L'ordine del giorno della Conferenza fu così fissato:

1° Condizioni di applicazione alla gente di mare della convenzione adottata a Washington nel novembre 1919, avente per scopo di limitare a 8 ore al giorno e 48 ore la settimana il numero delle ore di lavoro in tutte le imprese industriali. Ripercussione sugli effettivi a bordo e sull'applicazione dei regolamenti concernenti l'alloggio e l'igiene;

2° Controllo sulle condizioni d'arruolamento dei marinai; collocamento; condizioni d'applicazione alla gente di mare dello schema di convenzione e delle raccomandazioni fatte a Washington relativamente alla disoccupazione ed all'assicurazione contro la disoccupazione;

3° Condizione di applicazione alla gente di mare dello schema di convenzione adottato a Washington relativa al divieto di ammettere al lavoro i fanciulli d'età inferiore ai 14 anni;

4° Esame della possibilità di proporre un Codice internazionale per la gente di mare.

L'Ufficio Internazionale del Lavoro, allo scopo di agevolare i lavori della Conferenza, raccolse, mediante questionari, le notizie e le opinioni dei diversi paesi sulle questioni poste all'ordine del giorno della Conferenza, alla quale tali materiali raccolti furono sottoposti sotto forma di rapporti.

La Conferenza, che prese il nome di Conferenza dei lavoratori del mare, si inaugurò a Genova il 15 giugno e tenne le sue sedute nello storico Palazzo San Giorgio sotto la presidenza del barone Mayor des Planches, quale rappresentante italiano nel Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro. La Conferenza, conformemente alle disposizioni del Patto, era composta di delegati dei Governi, degli armatori e della gente di mare. Gli Stati, membri dell'organizzazione permanente del Lavoro, che mandarono rappresentanti alla Conferenza, furono i seguenti: Argentina, Australia, Belgio, Canada, Cecoslovacchia, Cile, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Gran Bretagna, India, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Siam, Serbia-Croazia-Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Uruguay, Venezuela. La delegazione italiana era così composta: delegati governativi: comm. Giuseppe De Michelis e prof. Prospero Fedozzi; consiglieri tecnici comm. Carlo Bruno, prof. Dante Majorana, comm. Giovanni Saccone, cav. Francesco Marena, comm. Giuseppe De Angelis, ing. Battista Meregà, comm. Luigi Solinas, rag. Antonio Bernardi, cav. Luigi Marziani; delegato degli armatori: comm. prof. Domenico Brunelli; delegato della gente di mare: on. Giuseppe Giulietti.

La Conferenza nominò varie commissioni con l'incarico dell'esame preliminare dei vari argomenti posti all'ordine del giorno, su ciascuno dei quali avrebbero presentato una relazione da sottoporsi alla discussione della Conferenza in seduta plenaria. I lavori della conferenza si chiusero l'11 luglio. Nei riguardi dei singoli oggetti compresi nel programma la Conferenza giunse ai seguenti risultati:

Ammissione dei fanciulli al lavoro marittimo. Su questa materia la Conferenza adottò uno schema di convenzione. In essa si stabilisce che i fanciulli di età inferiore ai quattordici anni non possano essere impiegati a bordo delle navi, salvo si tratti di nave sulla quale siano impiegati solo i membri di una stessa famiglia. Per « nave » la convenzione intende qualunque battello o bastimento di proprietà pubblica o privata addetto alla navigazione marittima, escluse le navi da guerra. Nella discussione di questo punto dell'ordine del giorno, il primo delegato italiano, comm. De Michelis, propose due emendamenti. Col primo si faceva obbligo di una visita medica collegiale per i fanciulli aspiranti alla carriera marittima, con l'altro si esprimeva la necessità di istituire delle speciali scuole professionali per i giovani marinai nei principali porti marittimi. Di tali emendamenti, il primo fu rinviato alla prossima Conferenza internazionale del lavoro ed il secondo fu accettato come « raccomandazione », trattandosi di questione da regolare mediante legge nazionale.

Collocamento e controllo sull'arruolamento. La Conferenza a questo riguardo adottò un progetto di convenzione, secondo il quale ogni Stato che ratificherà la convenzione, deve provvedere all'istituzione

di uffici di collocamento di carattere paritetico, cioè composti di egual numero di rappresentanti degli armatori e della gente di mare. Tali uffici provvederanno al collocamento dei marinai disoccupati, tutelandone le condizioni d'imbarco. Essendo stato proposto che a condizioni di reciprocità i detti uffici provvedessero anche al collocamento dei marinai appartenenti a Stati aderenti alla Società delle Nazioni, il primo delegato italiano, comm. De Michelis, dopo aver fatto notare che l'Italia si presentava alla Conferenza avendo già un perfetto ordinamento degli uffici di collocamento, intendeva proporre che fosse eliminata la condizione della reciprocità e che l'azione degli uffici fosse estesa a tutti i marinai senza distinzione di nazionalità. Non essendo stata accolta la proposta per considerazioni di ordine economico, in quanto alcuni delegati stranieri si preoccuparono che con ciò vi era pericolo che marinai di altre nazionalità facessero concorrenza alla mano d'opera nazionale, il capo della Delegazione italiana fece una dichiarazione rilevando che il voto concesso dalla Conferenza contrastava coi fini di solidarietà internazionale, per i quali è sorta l'organizzazione internazionale del Lavoro.

Provvedimenti contro la disoccupazione. La Conferenza, adottò due schemi di convenzione per l'istituzione dell'assicurazione della gente di mare contro la disoccupazione in generale e per l'inclusione nelle polizze di assicurazione delle navi di una clausola rivolta a garantire un'indennità agli equipaggi in caso di disoccupazione proveniente da naufragio.

Statuto internazionale della gente di mare. La Conferenza riconobbe prematura la proposta a causa delle divergenze esistenti fra le varie legislazioni, che non possono essere eliminate in un periodo di tempo eccessivamente breve, ed approvò invece una «raccomandazione» affinché, mentre vengono proseguiti gli studi dall'Ufficio Internazionale del Lavoro per la futura unificazione della legislazione marittima, si proceda frattanto ad una codificazione chiara e sistematica delle leggi nazionali di ciascun paese, in modo che i marinai del mondo intero, siano essi imbarcati su navi del proprio paese o su navi straniere, abbiano conoscenza precisa dei loro diritti e dei loro doveri.

Navigazione interna e pesca. La Conferenza adottò delle raccomandazioni nel senso che dai singoli governi si addivenga alla revisione delle leggi concernenti la navigazione interna e la pesca, affinché le persone addette a tale industria possano essere ammesse a godere dei benefici derivanti dalla nuova legislazione del lavoro.

Applicazione delle otto ore di lavoro a bordo. La Conferenza, secondo il programma stabilito, era chiamata ad esaminare la estensione ai lavoratori del mare del regime delle otto ore di lavoro adottato dalla Conferenza di Washington per il personale delle altre industrie.

Uno schema di convenzione venne sottoposto alla discussione della Conferenza. La proposta, peraltro, incontrò vive opposizioni specialmente da parte della delegazione inglese e dei delegati dell'armamento di quasi tutti i paesi. Il progetto di convenzione, sottoposto alla Conferenza, non raccolse, per una frazione di voto, i due terzi dei voti, necessari, a norma dell'ordinamento della Conferenza, perchè gli Stati membri risultassero obbligati a sottoporre il progetto di convenzione all'esame dei rispettivi organi costituzionali. Della delegazione italiana votò contro solo il delegato degli armatori.

Commissione internazionale dell'emigrazione. — L'Ufficio internazionale del Lavoro allo scopo di raccogliere i materiali opportuni per i lavori della Commissione internazionale dell'emigrazione, da esso costituita in esecuzione della risoluzione adottata dalla Conferenza internazionale di Washington, ha diramato ai Governi degli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro un ampio questionario che dovrà raccogliere i dati riguardanti l'emigrazione da un punto di vista generale. Tale questionario è indirizzato ai quarantadue Governi aderenti. Nel momento attuale tutta la documentazione intorno al movimento di emigrazione ed immigrazione è frammentaria ed insufficiente. Il primo compito sarà di riunirla, di studiarla e di stabilire nell'interesse di tutti una documentazione completa e sicura. Le risposte che saranno date al questionario, indirizzato dall'Ufficio internazionale del lavoro ai governi, costituiranno una fonte preziosa d'informazioni. Il questionario chiede ai singoli Governi notizie e dati di fatto sulla situazione attuale del loro stato, sull'emigrazione ed immigrazione dei lavoratori e sulle leggi e regolamenti vigenti in questa materia. Esso richiede inoltre il loro parere su un gran numero di questioni da sottomettere eventualmente alla Commissione, riguardanti tutti gli aspetti del problema delle immigrazioni operaie, specialmente la istituzione di una documentazione sicura, il coordinamento delle diverse legislazioni nazionali, i mezzi onde assicurare l'uguaglianza di trattamento degli operai stranieri e la coordinazione internazionale delle legislazioni. I governi sono pregati di far pervenire la loro risposta prima del 15 ottobre. Si prevede che la Commissione si riunirà nella primavera 1921 a Ginevra. La presidenza della Commissione è stata offerta al governo britannico che ha designato il visconte Cave, già Segretario di Stato per l'interno. La vice presidenza è stata conferita al comm. De Michelis, Commissario generale dell'emigrazione in Italia.

Per la riorganizzazione delle associazioni internazionali di politica sociale. — Si è costituito a Parigi un Comitato di iniziativa per la riorganizzazione delle associazioni internazionali di politica sociale. Il Comitato si propone di raccogliere in una associazione interna-

zionale unica le tre associazioni esistenti, che hanno scopi affini, e cioè: l'Associazione Internazionale per la protezione legale dei lavoratori, quella per la lotta contro la disoccupazione, e quella delle Assicurazioni sociali. La circolare diramata dal Comitato, costituito da Leone Bourgeois, A. Millerand, Sir William Beveridge, Luigi Luzzatti, E. Mahaim, Visconte de Eza e W. H. Nolens, spiega le ragioni che consigliano tale unificazione. L'Organizzazione internazionale del Lavoro, creata dal Trattato di pace, non esclude che accanto ad essa continui a svolgersi un'attività privata. Anzi alle associazioni private la creazione della nuova organizzazione internazionale apre un largo campo di feconda attività, diretta, soprattutto, a creare l'ambiente, che faciliti all'organizzazione ufficiale un concreto e pratico sviluppo. Si tratta ora di vedere se l'azione collettiva privata debba essere svolta da una o da più associazioni internazionali. L'intento principale dell'iniziativa privata sarà di sostenere sia nell'opinione pubblica, sia presso la Conferenza internazionale del lavoro la causa delle riforme sociali riconosciute necessarie: ora, per svolgere quest'azione, e trattandosi soprattutto di collaborare con un organismo ufficiale unitario, l'unità di azione è indispensabile. Il Comitato, quindi, propone di organizzare un'associazione internazionale unica. I gruppi nazionali largamente autonomi formerebbero una Federazione diretta da un Comitato centrale internazionale, attraverso il quale si manifesterebbe l'attività internazionale propriamente detta.

ITALIA

Consiglio Superiore dell'emigrazione. — Il Consiglio Superiore dell'emigrazione, riordinato e ricostituito a norma dell'art. 2 del T. U. della legge sull'emigrazione, si è riunito in sessione ordinaria il 17 luglio e proseguì i propri lavori nei giorni successivi. Parteciparono alle sedute, sotto la presidenza del presidente on. Edoardo Pantano i membri: Bargoni, Bodio, Cabrini, De Michelis, Commissario generale dell'emigrazione, Garibotti, Giuffrida, Grandi, Janni, Novi, Osimo, Piemonte, Solinas e Turati, i commissari dell'emigrazione: Rossi Egisto, Saccone, Perassi ed il console cav. Pompei.

Nella riunione del 17 luglio il comm. De Michelis, Commissario generale, ha scusato l'assenza del Ministro degli esteri on. Sforza, trattenuto a Spa, che avrebbe desiderato insediare il nuovo Consiglio ed ha portato il saluto del Ministro ai convenuti ricordando l'opera, specialmente, del Presidente on. Pantano, dell'on. Bodio e dei vicepresidenti on. Turati e Luigi Rossi. Dopo aver delineato la nuova costituzione del Consiglio dell'emigrazione, ha messo in evidenza la caratteristica specialmente del Commissariato, che ha bisogno di vivere a contatto con la realtà e di ricevere perciò da quanti sono i legittimi interpreti degli emigranti la cooperazione più efficace di

consiglio e di direttive. L'azione dello Stato, dapprima caratterizzata da una legislazione di polizia e poi da una legislazione di tutela, si trova ora nel terzo periodo che vuole essere quello della valorizzazione economica, morale e sociale dell'emigrante: per cui l'opera che il Consiglio Superiore dell'emigrazione è chiamato a compiere sarà tanto più necessaria per sorreggere l'azione dell'ente statale. L'on. Pantano rispondendo al Commissario generale ha ricordato che egli ha assistito all'inizio della vita del Commissariato mostrandosi lieto di assumere l'alto compito di Presidente del Consiglio ora che i problemi dell'emigrazione sono finalmente considerati come elemento integrante della vita economica nazionale e culminano nel periodo più difficile per le loro realizzazioni.

Il Consiglio ha poi iniziato la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. L'on. Cabrini ha riferito circa i deliberati della prima Conferenza Internazionale del Lavoro a Washington illustrando le deliberazioni prese per quanto si riferisce più specialmente al trattamento degli emigranti ed alle questioni generali dell'emigrazione, proponendo il seguente ordine del giorno che fu approvato ad unanimità:

Il Consiglio Superiore dell'emigrazione, udita la relazione sulle conclusioni adottate dalla Conferenza Internazionale di Washington, in materia di emigrazione, e sulla organizzazione dei servizi di corrispondenza con l'Ufficio Internazionale del Lavoro concordati tra il Commissariato dell'emigrazione e il Comitato Permanente del Lavoro, esprime il voto che le proposte convenzioni vengano prontamente ratificate dal Parlamento; e che nell'estrinsecazione della loro azione, la Confederazione e l'Ufficio Internazionale del Lavoro tengano sempre più in considerazione i problemi inerenti all'emigrazione informando le provvidenze a tutela dei lavoratori al concetto della parità di trattamento tra lavoratori immigranti e lavoratori nazionali, a qualsiasi nazione i primi appartengono.

Il comm. De Michelis, Commissario generale, ha riassunto le deliberazioni prese nella recente Conferenza Internazionale della gente di mare tenutasi a Genova, con speciale riguardo ai voti ed alle raccomandazioni che possono interessare le condizioni ed il trattamento dei lavoratori immigrati.

Nella stessa seduta il Consiglio, a norma dell'art. 2 del T. U. della legge sull'emigrazione, designò l'Associazione per il Mezzogiorno per la nomina di un rappresentante nel Consiglio; nominò l'on. Turati a far parte del Comitato direttivo della Segreteria Italiana dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, nominò gli on. Garibotti e Grandi a far parte della Commissione centrale dell'emigrazione, ed elesse gli on. Cabrini, Jacini, Giuffrida e D'Aragona a far parte del Comitato permanente dell'emigrazione.

Nella adunanza del 20 luglio il Commissario generale dell'emigrazione riferì intorno all'opera svolta dal Commissariato dall'armistizio in poi ed illustrò la impossibilità nella quale si trovano i mercati mondiali di assorbire la disponibilità della mano d'opera italiana, sia per la mancanza dei mezzi di trasporti transoceanici, sia per le condizioni del mercato di lavoro dei mercati continentali, che non manifestano la richiesta di mano d'opera, che sembrava. Alla grande disoccupazione del paese, non corrisponde la possibilità materiale di occupazione all'estero se non per un determinato e relativamente scarso numero di lavoratori disoccupati. Il Commissario generale ha anche messo in luce i risultati efficaci dell'azione compiuta per aumentare la possibilità di collocamento dei nostri operai all'estero, la quale da un lato ha portato al collocamento diretto ed a buone condizioni di circa 30,000 lavoratori e dall'altro, con la più sconfinata ed assoluta libertà data agli espatri individuali, ha dato la possibilità di raggiungere la frontiera a tutti coloro i quali lo desideravano.

Il Consiglio, dopo ampia discussione, nella quale pur prendendosi atto con soddisfazione delle comunicazioni avute, si rilevò che l'azione del Commissariato fu ispirata, durante gli ultimi anni, ad eccessiva larghezza per quanto si riferisce all'assistenza ed al controllo che lo Stato è in obbligo di esercitare, ha riassunto nel seguente ordine del giorno il proprio avviso sulle direttive per la politica dell'emigrazione da seguire nel momento attuale:

Il Consiglio Superiore dell'emigrazione, richiama la mozione approvata dal Consiglio stesso nella sua sessione del marzo 1917, invocante provvedimenti diretti a rendere possibile « di utilizzare in patria, e nella maggiore misura, le forze operale e di curarne all'estero il migliore impiego »:

ritenuto che le presenti condizioni dei mercati di lavoro europei e del Mediterraneo meridionale non vi permettono attualmente l'assorbimento della mano d'opera italiana che in misura assai ridotta e tale da escludere, per ora, la possibilità del collocamento di forti contingenti di lavoratori; mentre la crisi del tonnellaggio non permette che un limitato trasporto di emigranti transoceanici;

ritenuto che il dopo guerra imponga al Governo una politica più che mai sollecita delle classi lavoratrici e che la politica dell'emigrazione, governata dal criterio economico di conciliare le offerte dell'interno, con le richieste di mano d'opera provenienti dall'estero, debba avversare qualsiasi tentativo di far servire la politica stessa quale spediente di polizia per spingere all'estero, a qualsiasi condizione, lavoratori che non possono venire impiegati in patria e che non troverebbero all'estero nè lavori per tutti nè quelle condizioni che escludono la possibilità di conseguenze dolorose e di eventuali conflitti con gli operai del paese;

approva le direttive esposte dal Commissariato Generale dell'emigrazione;

e fa voti

1° che si intensifichino gli invocati provvedimenti per la rinnovazione dell'economia nazionale;

2° che si rimettano in vigore e si rendano viepiù efficaci le disposizioni di tutela degli emigranti prima, durante e dopo l'espatrio; raccomandando in particolar modo il collocamento collettivo in base a contratti e a concordati di lavoro e l'assunzione diretta di lavori, in forma prevalentemente cooperativa, da parte dei nostri operai.

Il Consiglio si occupò, inoltre, della preparazione di alcuni trattati di lavoro e di convenzioni con Stati esteri, della ripresa dei pagamenti di rendite delle assicurazioni sociali da parte degli Stati ex-nemici; dell'assistenza nei porti d'imbarco; delle concessioni ferroviarie per emigranti e di parecchie iniziative alle quali il Commissariato sta cercando di dare sollecita attuazione.

Nelle sedute del 22 luglio, il Consiglio ha proceduto all'esame di alcuni progetti di trattati di lavoro presentati dal Commissariato, approvandone le linee generali; ha espresso il voto che non appena il trattato di lavoro 30 settembre 1919 con la Francia sarà ratificato sia sollecitata la stipulazione degli accordi in esso previsti per le colonie ed i protettorati e le altre convenzioni pure previste dal trattato; ha esaurita, dopo ampia disamina, la questione degli arruolamenti transoceanici a viaggio gratuito; diede suggerimenti circa la procedura da seguirsi in materia di arruolamenti di mano d'opera, circa il concorso dei rappresentanti del Consiglio e dell'organizzazione ed istituzioni in esso rappresentate nello studio dei bisogni dei nostri emigrati all'estero e per le provvidenze da suggerire al Governo in confronto dei lavoratori danneggiati dalla guerra in paesi esteri. Ha infine approvato l'iniziativa del Commissariato circa i servizi sanitari nei porti d'imbarco ed ha votato il seguente ordine del giorno:

Il Consiglio fa voti perchè la Casa degli Emigranti, la cui istituzione da tempo si invoca particolarmente per gli affollati porti di Napoli e di Genova, ma che sarebbe molto utile istituire anche per i porti di Palermo, di Brindisi o Taranto, nonchè nei luoghi di transito degli emigranti continentali che ne siano tuttora sprovvisti, venga attuata nel minor tempo possibile, ed affidata in gestione alle opere di assistenza autorizzate. Confida che il Ministero dei Lavori Pubblici e la Direzione Generale delle Ferrovie vorranno facilitare tale necessaria iniziativa ed accordarle se del caso i mezzi necessari.

La politica dell'emigrazione nella relazione generale della Commissione per lo studio del regime economico-doganale. — La Commissione reale per lo studio del regime economico-doganale, istituito con R. Decreto 23 gennaio 1913 n. 42, ha recentemente pubblicato la sua relazione generale, stesa dal Vice-presidente on. Edoardo Pantano (1).

(1) *Atti della Commissione reale per lo studio del regime economico-doganale e dei trattati di commercio*. Vol. XXX. *Relazione generale*. — Roma, 1920.

La relazione si occupa con notevole ampiezza dei problemi dell'emigrazione, la Commissione così riassume il suo parere sui principi generali di politica dell'emigrazione, considerati con particolare riguardo alla loro attinenza con la politica commerciale:

« Anzitutto, sul quesito fondamentale proposto, riguardante la maniera e i limiti con cui la rinnovazione dei trattati di commercio possa prestarsi ad aumentare le garanzie e la protezione dei nostri lavoratori emigrati all'estero, la Commissione ha riconosciuto l'utilità di armonizzare le direttive dei trattati di commercio con quelle dei trattati di lavoro, senza però confondere le due diverse materie, e meno ancora subordinare il trattamento della nostra emigrazione alla concessione di vantaggi commerciali. Altro punto essenziale è che la nostra legislazione interna sul lavoro può e deve essere utilmente indirizzata ad influire sui trattati di commercio e su quelli del lavoro, ai fini della protezione internazionale dei nostri lavoratori, col mettersi alla pari della legislazione dei paesi con i quali tratta, in modo da poter far valere nelle stipulazioni la reciprocità specifica. Posti questi due punti fondamentali, la Commissione ha preso in esame i vari problemi particolari, raggruppandoli secondo l'affinità della materia.

Un primo gruppo di quesiti considera le condizioni di trasporto fatte così per terra come per mare alla nostra emigrazione, e l'esame di esse ha condotto la Commissione a proporre provvidenze relative alle tariffe e servizi cumulativi, con la istituzione di biglietti cumulativi ferroviari-marittimi dal paese di partenza al porto transoceanico di arrivo, con le stesse facilitazioni che s'accordano agli emigranti per i paesi d'Europa, subordinatamente peraltro alla politica che l'Italia sarà per adottare in avvenire riguardo all'emigrazione. Tale politica, infatti, è naturalmente subordinata alle condizioni dei paesi stranieri e a ragioni di ordine interno. Tuttavia possiamo ben prevedere fin d'ora che l'Italia non rinuncerà a seguire la politica della valorizzazione della nostra emigrazione, assoggettando questa a una saggia illuminata disciplina; il che è quanto dire lasciare libertà d'espatrio, ma far tesoro, per quanto è possibile, di questo importante fenomeno demografico, per modo che, nella bilancia delle buone e cattive conseguenze dell'emigrazione, risulti possibilmente un margine netto ai vantaggi per il nostro Paese. Saper trarre cioè dall'emigrazione, — che certamente riprenderà a pace conclusa — tutti i benefici economici e morali possibili, per modo che ne derivi, ad esempio, intensificazione dei commerci di esportazione coi paesi d'immigrazione, essendo risaputo che questi sono i migliori clienti dei prodotti della madre Patria; il maggior sviluppo della marina mercantile; l'incremento dell'invio delle rimesse, ecc., e anche, relativamente ai vantaggi d'indole morale, una maggiore considerazione verso gli italiani da parte delle popolazioni dei paesi d'immigrazione.

E questo potrà ottenersi se a lato della emigrazione operaia e agricola noi manderemo una buona rappresentanza di emigrazione intellettuale, strumento efficace e diretto per l'assistenza nazionale degli emigranti. Il momento è più che favorevole, in quanto è segnalato il bisogno di offrire uno sfogo e un'opportunità a giovani smobilitati che hanno conseguito nell'Esercito posizioni superiori a quelle che avevano prima della guerra.

Inoltre, lumeggiate le cause che inducono i nostri emigranti a prendere imbarco dai diversi porti esteri piuttosto che da quelli nazionali, la Commissione ha ritenuto che convenga stipulare accordi con gli Stati confinanti relativamente alla vigilanza, e possibilmente alla soppressione delle agenzie clandestine di emigrazione. La Commissione chiede inoltre che sia controllata con ogni rigore l'azione dei rappresentanti dei vettori, allo scopo che essa non esorbiti dai limiti stabiliti dalla legge; sia repressa vigorosamente in Italia l'azione degli agenti clandestini, e sia usato ogni mezzo affinché gli emigranti si convincano della convenienza dell'imbarco in un porto nazionale. Apparendo, inoltre, opportuno di favorire l'imbarco nei porti italiani di emigranti stranieri, la Commissione ha concluso, in base alle risultanze dell'inchiesta, col ribadire la necessità di migliorare i servizi dell'emigrazione. Essa chiede all'uopo che le nostre linee transoceaniche siano riorganizzate in modo da consentire possibilmente scali regolari in taluni porti del Nord e Sud America, non serviti finora dai nostri piroscafi, e che sia studiata una linea da Venezia all'America, che dovrebbe toccare, oltre un porto della costa orientale, anche Brindisi e Patrasso.

Un altro gruppo di quesiti ha prospettato le condizioni di inferiorità giuridica in cui i nostri emigranti si trovano spesso all'estero rispetto ai cittadini degli Stati stranieri in genere, ed agli operai in particolare, a causa di norme di carattere restrittivo che vengono loro applicate in materia di esercizio dei diritti civili di ammissione al lavoro o all'esercizio di arti e mestieri o professioni, di libertà e di garanzie del lavoro, di applicazione delle leggi di tutela.

La Commissione ha concluso riconoscendo la necessità di opportune garanzie da richiedere ai Governi stranieri, e di provvedimenti di carattere statale, che possano creare ai nostri emigranti all'estero condizioni assolutamente favorevoli. In relazione a questa materia e circa la possibilità o meno che la clausola della nazione più favorita possa trovare utili applicazioni nel campo della protezione internazionale del lavoro e dell'emigrazione, la Commissione ha concluso dando la preferenza nei trattati del lavoro al principio della parità assoluta di trattamento tra gli operai nazionali e gli operai italiani, e per la esclusione perciò della clausola della nazione più favorita, salvo nei casi eccezionali nei quali non si possa ottenere tale parità assoluta di trattamento.

Tra le altre numerose questioni esaminate dalla Commissione segnaliamo ancora le seguenti:

1° la adozione, a vantaggio dei paesi esteri, di maggiori garanzie relativamente all'espatrio dei nostri emigranti dall'Italia, in cambio di benefici per la nostra emigrazione da parte dei paesi esteri stessi;

2° la reciproca assistenza per assicurare l'osservanza delle leggi che nei vari paesi regolano la materia dell'emigrazione;

3° la possibilità ed utilità di accordi circa l'emigrazione clandestina, e segnatamente per gli espatri compiuti onde sottrarsi alla giustizia penale;

4° la possibilità di provvedimenti legislativi atti a garantire la spontaneità dell'emigrazione;

5° la tutela speciale del lavoro delle donne e dei fanciulli emigrati, questione questa che ha suscitato sempre l'appassionato interessamento del paese, anche nei riflessi delle nostre industrie, in seguito allo scandaloso sfruttamento di donne e fanciulli che è perpetrato in alcuni paesi esteri;

6° la possibilità di stipulare con gli Stati esteri una reciproca cooperazione nei servizi di collocamento e di informazioni sul mercato di lavoro;

7° le garanzie contro le malattie dovute alle condizioni locali di lavoro e di ambiente, cui vanno più facilmente esposti gli emigranti italiani nei paesi esteri; e con particolar riguardo a quelle maggiormente interessanti la incolumità sociale.

Dall'esame di questi vari problemi la Commissione è stata tratta a formulare dei voti per una più larga protezione dell'emigrante, al fine di renderlo maggiormente accetto nei paesi di emigrazione e poter quindi ottenere da questi concessioni a vantaggio della nostra mano d'opera. La questione delle maggiori garanzie sulla spontaneità dell'emigrazione, deve essere risolta, secondo la Commissione, dalla legislazione interna; e lo sarà in gran parte quando prossimamente entrerà in vigore il già compilato regolamento per l'esecuzione della legge 2 agosto 1913, n. 1075, sulla tutela giuridica dei nostri emigranti. La Commissione si richiama in proposito alle garanzie contemplate nelle conclusioni relative alla convenienza di stipulare accordi con gli Stati confinanti per la vigilanza e possibilmente la soppressione delle agenzie clandestine di emigrazione o di quelle che promuovono l'emigrazione prepagata dal Regno.

Circa la utilità di una reciproca cooperazione degli Stati in materia d'informazioni sul lavoro e di collocamento, la Commissione ritiene che dobbiamo piuttosto dedicare ogni sforzo alla soluzione di tali problemi nell'interno dello Stato, e cercar di migliorare ed intensificare l'azione autonoma di informazione ed eventualmente di assistenza all'estero per il collocamento dei nostri emigranti, così da parte

dei nostri Agenti consolari ed Ispettori di emigrazione, come da parte delle associazioni di tutela opportunamente sussidiate e controllate. Ciò beninteso finchè l'organizzazione interna non sia a tal punto da consentire un'azione internazionale che sarebbe fra le più utili ed importanti per il bene dei lavoratori.

Fu anche presa in esame la tutela del credito degli emigranti all'estero, ed in certa maniera i rapporti di credito tra gli emigranti ed il loro paese, giungendosi al voto che, a fine di sottrarre i nostri emigranti allo sfruttamento di tanti malfamati piccoli banchi, sia più largamente sviluppata l'opera del Banco di Napoli, e siano stabiliti rapporti diretti bancari per la tutela degli emigranti e dei loro risparmi.

Quanto al modo più opportuno per favorire la tendenza degli emigranti all'estero a consumare merci e prodotti nazionali, la Commissione chiede agevolazioni di carattere doganale e la stipulazione nei trattati di commercio di una clausola per servizi cumulativi ferroviari-marittimi fra gli Stati contraenti, per migliorare le relazioni, fra il produttore italiano ed il consumatore italiano all'estero, specialmente per le più piccole spedizioni.

Infine fu sollevato il problema della rappresentanza legale degli emigranti da parte dei nostri rappresentanti all'estero, concludendosi che la insufficienza della protezione attuale richiede che con ogni mezzo sia intensificata la tutela mediante l'opera dei predetti rappresentanti opportunamente rinforzati ed eventualmente affiancati da organi speciali. All'uopo dovrebbero essere inserite nei trattati clausole che, con formule più precise e sicure di quelle introdotte fin qui nei trattati di commercio e nelle convenzioni consolari stipulati nel passato, determinino e possibilmente estendano le facoltà dei nostri agenti all'estero in materia di rappresentanza legale degli emigranti.

Ma su tutte queste questioni non insistiamo, poichè il testo delle conclusioni, riportato nel volume VI degli Atti della Commissione, è accompagnato dall'esposizione larga dei motivi. Qui ci bastava presentare soltanto un cenno dei temi svolti e delle direttive seguite senza ripetere quanto altrove fu detto.

Assicurazione invalidità e vecchiaia. — Col 1° luglio sono cominciati i versamenti per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia, istituita con decreto-legge 21 aprile 1919 n. 603. L'obbligo dell'assicurazione è esteso a tutte le persone di ambo i sessi che hanno compiuto l'età di 15 anni e non superata quella di 65 anni, e che prestano l'opera loro alle dipendenze di altri in qualità di operai, commessi, impiegati delle industrie, dei commerci e dell'agricoltura, dei pubblici servizi, delle professioni liberali o in qualità di domestici o di persone addette ai servizi privati. L'assicurazione ha per scopo principale l'assegnazione di pensioni nel caso di invalidità al

lavoro e nel caso di vecchiaia. Essa, inoltre, ha per scopo la concessione di un assegno temporaneo mensile alle vedove o agli orfani degli assicurati e la prevenzione e la cura dell'invalidità. Si provvede all'assicurazione col contributo obbligatorio degli assicurati, con quello dei datori di lavoro e col concorso dello Stato. Il diritto alla pensione è riconosciuto all'età di 65 anni, quando siano stati versati almeno 240 contributi quindicinali od a qualunque età, quando sia riconosciuta la inabilità permanente al lavoro e purchè siano stati versati almeno 120 contributi quindicinali. La pensione è costituita da due parti: una parte corrispondente ai contributi dell'assicurato e del datore di lavoro e una parte corrispondente al concorso dello Stato, che è stabilito nella misura di 100 lire. Organo centrale dell'assicurazione per l'invalidità e per la vecchiaia è la Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali. È da notare che la legge italiana, conformemente allo spirito generale dell'ordinamento italiano, ha stabilito per gli stranieri anche nei riguardi dell'assicurazione invalidità e vecchiaia un trattamento assai più liberale di quello adottato dalle corrispondenti leggi degli altri paesi. Secondo la legge italiana, infatti, gli stranieri sono parificati ai cittadini per ciò che riguarda l'obbligo dell'assicurazione. I contributi padronali concorrono a costituire la pensione anche per gli stranieri. Soltanto il godimento delle quote di integrazione dello Stato è subordinato, per gli stranieri, alla condizione che uno speciale accordo con il loro paese di origine abbia assicurato ai cittadini italiani un trattamento di reciprocità (art. 1°).

BULGARIA

Legge sul lavoro obbligatorio. — Una legge recente attua in Bulgaria il principio del lavoro obbligatorio. La legge, che costituisce una novità interessante nella legislazione, crea una specie di coscrizione del lavoro. Tutti i sudditi bulgari, all'età di 20 anni compiuti, se uomini, o di 16 anni compiuti se donne, sono tenuti a prestare un periodo di servizio lavorativo a favore dello Stato, che dura 12 mesi per gli uomini, 6 per le donne. Il lavoro obbligatorio ha per fine: a) l'organizzazione e l'utilizzazione di tutte le forze nazionali per accrescere la produzione ed il benessere generale del paese; b) la diffusione in tutti i cittadini dell'amore pel lavoro e dell'interessamento per la cosa pubblica; c) l'elevazione morale ed economica del popolo, coltivando fra i cittadini il sentimento del dovere ed inculcando loro metodi razionali di lavoro nell'interesse dell'economia nazionale. La legge non ammette sostituzioni ed esenta solo quelli riconosciuti incapaci a qualsiasi lavoro fisico od intellettuale, quelli aventi persone a carico, i funzionari ritenuti indispensabili, i carcerati, i malati. La chiamata per l'assegnazione alle diverse categorie di lavoratori avviene il 1° gennaio. Le donne devono essere tenute a lavorare nel

luogo della loro residenza, gli uomini possono essere inviati in luoghi più lontani. Una Direzione generale del lavoro, costituita appositamente al Ministero dei Lavori Pubblici, ha il controllo e l'alta direzione di tutti i lavori. Per l'abilitazione dei lavoratori nelle diverse categorie, la Direzione Generale si propone di istituire dei corsi tecnici e pratici di avviamento al lavoro, delle scuole, delle fattorie modello, dei laboratori ed altri istituti. Uno speciale regolamento fisserà i dettagli per l'applicazione della legge.

DANIMARCA

L'emigrazione danese nel 1919. — Prima della guerra il numero medio delle persone che emigravano annualmente dalla Danimarca era di 8-9 mila, ma durante la ostilità l'emigrazione andò man mano decrescendo fino ad un minimo di 793 persone nel 1918. Le statistiche recentemente pubblicate per l'anno 1919 indicano una ripresa del movimento migratorio poichè, nel corso dell'anno, 3341 persone lasciarono la Danimarca per cercare all'estero un miglioramento di condizione. Dei 3341 emigranti, 2069 erano uomini, e 1272 donne. La maggioranza degli emigranti dell'uno e dell'altro sesso è data da individui fra i 15 ed i 39 anni. Le professioni rappresentate, per ordine di importanza, sono le seguenti: commercianti, operai e domestici, artigiani, contadini, navigatori, professioni varie.

I 7/8 degli emigranti si recarono agli Stati Uniti dell'America del Nord; i rimanenti si diressero verso l'America centrale e meridionale e il Canada; 2 andarono in Australia e 2 in Asia.

FRANCIA

Movimento dell'immigrazione operaia. — Il movimento dell'immigrazione della mano d'opera straniera in Francia nel mese di luglio e agosto, secondo i consueti dati pubblicati dal *Bulletin du marché du travail* è riassunto nel seguente prospetto:

Movimento mensile dell'immigrazione di mano d'opera straniera.

ANNO 1920	Italiani	Maltesi	Polacchi	Portoghesi	Serbi	Spagnuoli	Belgi	Diverse	Totale
MESI									
1° semestre .	42.111	694	12.011	4.499	92	8.006	—	102	67.515
Luglio (26/6-31/7) . . .	8.094	12	971	267	47	1.536	—	27	10.954
Agosto (2/8-28/8) . . .	6.293	—	93	795	2	1.706	1.607	25	10.521
Totale al 28/8	56.498	706	13.075	5.561	141	11.248	1.607	154	88.990

Dalla tabella, che precede, si rileva che l'immigrazione operaia italiana in Francia continua a tenere il primo posto, seguita a notevole distanza dalla spagnuola, portoghese, belga, ecc. In luglio gli italiani rappresentano oltre il 70 % dei lavoratori stranieri immigrati in Francia. In agosto l'immigrazione italiana, pur superando di gran lunga le altre, scende al 60 % dell'immigrazione totale della mano d'opera straniera per l'affacciarsi di una nuova corrente di lavoratori belgi.

La tabella che segue registra invece il collocamento mensile della mano d'opera straniera in Francia. Si danno i dati complessivi del primo semestre del 1920 e poi, partitamente e raggruppati, i dati dei mesi di luglio ed agosto ed infine il movimento complessivo. È così agevole seguire il notevole incremento del collocamento della nostra mano d'opera e formarsi un'idea chiara dell'importanza che essa ha assunto. Infatti mentre nel febbraio l'impiego della mano d'opera italiana non raggiungeva che il 33 % del totale, nel movimento complessivo dei primo otto mesi dell'anno essa rappresenta il 55 % del totale, seguita immediatamente dalla spagnola, che figura solo col 15 % del totale.

Trattato di lavoro fra l'Italia e la Francia. — Il Governo francese nella seduta del 6 febbraio 1920 presentò alla Camera dei Deputati il disegno di legge per autorizzare il Presidente della Repubblica a ratificare ed a rendere esecutivo il trattato di lavoro italo-francese firmato a Roma il 30 settembre 1919. La relazione ministeriale al disegno di legge, che contiene una ampia illustrazione delle disposizioni del trattato, così conchiudeva: « Questo trattato di lavoro non è il primo che sia stato concluso tra la Francia e l'Italia. Gli interessi operai dell'uno e dell'altro paese, in ciò che concerne sia la protezione dei rispettivi cittadini residenti nell'altro paese, sia la difesa dei legittimi interessi dei propri nazionali, avevano già provocato degli accordi importanti che, su certi punti, costituivano un felice precedente ed un modello a cui si sono ispirati i paesi stranieri. Alla luce degli avvenimenti della guerra, delle difficoltà sollevate dal reclutamento, il trasporto, l'immigrazione e l'emigrazione dei lavoratori italiani, è stato deciso di esaminarli in uno spirito di cordialità, di buona intesa e di uguaglianza. Prevenendo in certo modo le decisioni della Conferenza Internazionale del lavoro e l'adozione di una legislazione internazionale del lavoro, che stabilisca il principio dell'uguaglianza quasi completa di tutti i lavoratori senza distinzione di nazionalità nei riguardi delle leggi protettive del lavoro, il trattato franco-italiano costituisce un primo atto particolarmente interessante di questi accordi internazionali. I principi che l'hanno dominato sono, in conclusione, i seguenti: in ciò che concerne i salari, le condizioni di lavoro, la legge di previdenza sociale, l'assistenza uguaglianza assoluta degli italiani coi francesi in Francia e dei francesi cogli italiani in Italia ». (*Doc. parl. Chambre*, 1920, Annexe n. 288, fog. 195). Il disegno di legge venne rinviato alla Commissione del lavoro, che con una relazione dell'on. Gavoty ne propose alla Camera l'approvazione. La relazione dell'on. Gavoty ha particolarmente messo in rilievo le disposizioni del trattato, che, prevenendo i principi affermati dalla prima Conferenza internazionale del lavoro di Washington, stabiliscono la parità di trattamento degli operai immigranti con i nazionali per ciò che concerne i salari, le condizioni del lavoro e le assicurazioni sociali. La Camera dei deputati, senza discussione, approvò il disegno di legge nella seduta del 29 giugno 1920. Il trattato è ora sottoposto al Senato.

Convenzione con la Ceco-Slovacchia relativa all'emigrazione ed all'immigrazione. — Il Governo francese prosegue nella politica di accordi coi paesi, da cui può particolarmente attendersi una immigrazione di mano d'opera. Dopo la convenzione con la Polonia, firmata a Varsavia nel settembre 1919, ed il Trattato di lavoro con l'Italia, firmato a Roma il 30 settembre 1919, la Francia ha concluso anche con la Cecoslovacchia una convenzione relativa all'emigrazione ed all'immi-

grazione. La convenzione franco-cecoslovacca, firmata a Parigi il 20 marzo 1920 riproduce presso che integralmente la convenzione conclusa con la Polonia. Essa differisce sotto due riguardi dal trattato di lavoro con l'Italia. In primo luogo, la convenzione con la Ceco-slovacchia disciplina più dettagliatamente i rapporti fra i due governi per ciò che concerne il regolamento dell'immigrazione e dell'emigrazione. La Ceco-slovacchia ha consentito che le operazioni di reclutamento collettivo di mano d'opera nel suo territorio per conto di imprese situate in Francia si compiano con l'intervento di una missione ufficiale del governo francese, che avrà il diritto di accettare, classificare e rifiutare gli operai reclutati per conto di imprese francesi dall'Ufficio Centrale del lavoro della Ceco-slovacchia. I contratti di lavoro proposti dagli imprenditori e le domande di operai da essi presentate, inoltre, dovranno essere conformi a contratti-tipi, stabiliti d'accordo fra le amministrazioni competenti dei due paesi. In secondo luogo, la convenzione con la Ceco-slovacchia differisce notevolmente dal trattato di lavoro con l'Italia per la materia più ristretta da essa contemplata. Per ciò che riguarda, infatti, il trattamento giuridico ed economico dei lavoratori di uno dei due paesi immigrati nell'altro, la convenzione, di cui è parola, si limita a stabilire la parità coi nazionali in materia di salario e di protezione nelle condizioni di lavoro e l'assimilazione ai nazionali per ciò che concerne il godimento dei benefici delle indennità per gli infortuni sul lavoro. In un protocollo addizionale è stato convenuto, che le disposizioni della convenzione avranno immediata applicazione, ad eccezione di quelle concernenti il trattamento in materia di indennità per infortuni, che avranno applicazione dalla data, che, ratificata la convenzione, sarà fissata di comune accordo dai due Governi.

GRAN BRETAGNA E IRLANDA

Notizie generali sulle condizioni del lavoro in Irlanda. — L'Irlanda non può per ora considerarsi un paese d'immigrazione; essa è per contrario un paese d'emigrazione. Concorrono a renderla tale lo sviluppo relativamente scarso delle sue industrie, la poca estensione delle terre coltivate, il continuo perturbamento delle sue condizioni politiche. Inoltre allo stabilirsi qui di artigiani ed operai stranieri è di grave ostacolo l'esclusione dalle associazioni operaie locali, che hanno ramificazioni dappertutto ed accaparrano la prestazione di mano d'opera. L'irrequietezza che pare domini ovunque le masse operaie ed il loro continuo agitarsi per ottenere miglioramenti di salari e di orario di lavoro si manifestano anche in Irlanda, ove gli scioperi, nelle varie categorie di lavoratori, si succedono con notevole frequenza. A turbare la situazione del lavoro contribuiscono anche di tanto in tanto cause politiche; così nello scorso aprile si è

avuto uno sciopero generale per ottenere il rilascio di alcuni prigionieri politici, e dal 25 maggio i dockers del porto di Dublino (circa 420) hanno abbandonato il lavoro, non volendo sottostare all'obbligo di scaricare le munizioni e le armi destinate alle truppe britanniche nell'Isola. Ciò nonostante la disoccupazione sopravvenuta alla conclusione della pace, e specialmente dovuta alle restrizioni imposte all'emigrazione durante la guerra ed alla smobilitazione, tende lentamente a diminuire sia per il riprendere dell'emigrazione irlandese, sia per la solerte azione degli Uffici di collocamento, per quanto questi siano ora oggetto di critiche vivacissime.

Le medie dei salari nelle principali città dell'Irlanda sono le seguenti:

Cantieri navali, opifici meccanici, fonderie	da Lst. 3.15.0 a Lst. 3.19.6	
Industrie edilizie	» 3. 9.8	» 4.15.4
Domestici e camerieri	» 0.10.0	» 1.15.0
Cuochi e sarti	» 2.10.0	» 4.10.0
Commessi da bottega	» 0.15.6	» 2. 0.0
Tessitori	» 1. 7.6	» 3. 2.4
Carrettieri e stradini	» 2. 0.0	» 3.10.0
Lavoratori della terra	» 0.17.0	» 1.12.6

Per altro gli uomini che lavorano per conto di proprietari o fitaiuoli appartenenti alla « Co. Dublin Farmer's Association » ricevono 43 scellini la settimana più tre sterline al momento della raccolta.

Colonia italiana. — Le condizioni locali del lavoro hanno scarsa ripercussione sulla situazione degli italiani qui stabiliti, che sono, in grande maggioranza, dediti al commercio (gelatieri, confettieri, friggitori, qualche negoziante di oggetti religiosi, ecc., ecc.), hanno bottega propria e non impiegano che rarissimamente personale irlandese. I pochi salariati della colonia italiana, circa una sessantina, sono impiegati presso connazionali in base a speciali contratti che assicurano loro il vitto, l'alloggio, l'imbiancatura (a taluni anche la calzatura), più il pagamento da 15 a 25 scellini la settimana. La spesa media per lo stretto necessario di una famiglia operaia di 6 persone (4 figli) si può ritenere vari da 58 a 65 scellini la settimana.

La colonia italiana poco numerosa (poco meno di 800, donne e bambini compresi) è stazionaria da anni. Il flusso e riflusso degli emigranti italiani si verifica d'ordinario in proporzioni minime. Se si eccettuano il periodo della guerra, durante il quale circa 70 rientrarono nel Regno per adempiere ai loro obblighi militari ed il periodo di tempo immediatamente successivo alla conclusione dell'armistizio e poi della pace, nel quale si ebbe un discreto numero di temporanei rimpatri (dovuto al fatto che per 4 anni pochissimi avevano voluto o potuto muoversi), in tempi ordinari gli arrivi e le par-

tenze si sono mantenuti entro limiti modestissimi. Durante gli ultimi 18 mesi, circa 80 connazionali tra i più agiati della colonia rientrarono in Italia e, salvo quelli partiti da poco tempo, sono quasi tutti già tornati. I nuovi arrivati e quelli partiti definitivamente nello stesso periodo non superano la decina in tutto.

Emigrazione irlandese. — Abbondantissima per molti anni tanto da raggiungere (su di una popolazione di 4,380,000) una media annuale di 40,356 nel quinquennio 1900-1904, di 31,415 nel quinquennio 1905-909 e di 28,731 in quello 1910-914, è andata gradatamente diminuendo, durante la guerra, da 10,659 nel 1915 a soli 980 nel 1918; ma ora accenna a riprendere, poichè dopo essere risalita a 2,795 nel 1919, ha toccato i 3,836 nei primi cinque mesi del corrente anno. Di questi, 2576 si sono recati agli Stati Uniti di America, 772 al Canada, 258 nella Gran Bretagna, 102 in Australia, 51 nella Nuova Zelanda, 40 nel Sud-Africa e 37 in vari altri paesi.

SVIZZERA

Per la istituzione di un Ufficio del lavoro. — La legge federale 27 giugno 1919 sulla disciplina del lavoro prevedeva, fra l'altro, la creazione di un Ufficio Federale del lavoro. È noto che su tale legge fu chiesto il *referendum*, nel quale il popolo svizzero, sia pure con lieve maggioranza, si espresse in senso contrario all'adozione della legge. Ora il Consiglio federale con un nuovo disegno di legge ripropone all'Assemblea federale la istituzione dell'Ufficio del lavoro. Il progetto di legge presentato dal Consiglio federale contiene la clausola di urgenza, che, a norma della costituzione federale, ha per effetto di sottrarre la nuova legge, una volta adottata dall'Assemblea federale, alla possibilità del *referendum* popolare. Il progetto di legge è accompagnato da un ampio messaggio in cui il Consiglio federale spiega le ragioni, che lo hanno indotto a ripresentare la proposta della istituzione dell'ufficio del lavoro. Il Consiglio federale rileva che il *referendum* del 21 marzo 1920 pur avendo dato una maggioranza contraria alla legge 27 giugno 1919, non può interpretarsi come una manifestazione contraria alla creazione dell'Ufficio del lavoro, di cui il popolo svizzero, ha in massima riconosciuta l'opportunità. Avendo ora la Svizzera, aderito alla Società delle Nazioni ed acquistata così la qualità di membro dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, la questione della istituzione dell'Ufficio federale si presenta sotto un nuovo aspetto e come una esigenza improrogabile. Tale Ufficio è necessario per mettere immediatamente la Svizzera in condizione di poter adempiere agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'organizzazione internazionale del lavoro. Il Consiglio federale per questo motivo ha dato al progetto il carattere di urgenza.

Secondo il disegno di legge, l'Ufficio Federale del lavoro avrà le seguenti funzioni:

1° la preparazione delle leggi sul lavoro e la vigilanza sulla loro applicazione;

2° la preparazione e l'applicazione delle leggi sull'organizzazione dei servizi di collocamento e della disoccupazione;

3° l'attuazione degli obblighi che derivano alla Svizzera dalla sua partecipazione all'organizzazione internazionale del lavoro. Per la preparazione della legislazione nazionale in materia di diritto del lavoro e dei provvedimenti legislativi richiesti dalle convenzioni internazionali e per la prevenzione dei conflitti del lavoro, l'Ufficio studierà le condizioni del lavoro a domicilio, nelle industrie, nei vari mestieri e nel commercio, e rileverà la situazione del mercato del lavoro per determinarne le condizioni di esistenza. A tale effetto, può essere richiesta la cooperazione delle autorità cantonali e comunali, degli uffici pubblici di statistica, degli uffici del lavoro, come pure degli uffici di collocamento o delle associazioni professionali.

Il progetto di legge venne discusso ed approvato nella recente sessione dal Consiglio Nazionale e dal Consiglio degli Stati, ma nel testo adottato venne soppressa la clausola d'urgenza, il che importa che la legge adottata dall'Assemblea Federale non potrà avere applicazione se non quando sia trascorso, a norma delle disposizioni costituzionali, il termine utile per l'iniziativa di *referendum*.

Cassa Nazionale svizzera di assicurazione in caso d'infortuni. —

Il Consiglio di amministrazione della Cassa Nazionale Svizzera d'assicurazione in caso d'infortuni nella sua adunanza del 14 e 15 luglio ha approvata la relazione sulla gestione ed il bilancio della Cassa Nazionale per l'esercizio 1919. La relazione constatata che più ancora che per il primo esercizio l'assicurazione contro gli infortuni professionali ha dato, sul totale degli aumenti, una parte proporzionalmente molto più importante di quella data dall'assicurazione contro gli infortuni non professionali. Questa constatazione, aggiunta al fatto che il numero degli infortuni non professionali, nel corso dell'annata, è fortemente aumentato, lascia intravedere la necessità di elevare prossimamente, ed in una certa misura, i premi per l'assicurazione contro gli infortuni non professionali. Viceversa il risultato favorevole dell'assicurazione contro gli infortuni professionali lascia prevedere per l'annata 1921, una piccola attenuazione dei premi pagati per alcune industrie, qualora i dati statistici di cui attualmente dispone la Cassa Nazionale lo permettano. La riduzione della tassa d'assicurazione si effettuerà a mezzo di una revisione della tariffa dei premi. La Direzione della Cassa Nazionale nutre fiducia di potere, durante l'autunno prossimo, sottoporre delle proposte in questo senso al Con-

siglio d'amministrazione. Il Consiglio di amministrazione ha deciso di chiedere al Consiglio federale di proporre alle Camere federali di aumentare del 50 % i limiti massimi di salari (Fr. 14 al giorno, rispettivamente 4000 franchi per anno) su cui si basa il calcolo delle assicurazioni e dei premi, e di mettere in vigore le nuove cifre il più presto possibile senza attendere la revisione completa della legge. Il Consiglio di amministrazione, infine, ha autorizzato la Direzione ed accordare a condizioni determinate delle rendite supplementari agli assicurati le cui rendite legali risultano insufficienti per il fatto che, in conformità dell'art. 78 della legge, esse devono essere calcolate sulla base dei proventi realizzati durante l'anno precedente all'infortunio. Questi proventi, in seguito ai forti aumenti verificatisi nei salari in questi ultimi tempi, sono molte volte assai inferiori a quelli che l'assicurato aveva al momento dell'infortunio o a quelli che egli avrebbe potuto avere dopo l'infortunio, se questo non si fosse verificato. Da questa situazione deriva all'assicurato un pregiudizio, che le rendite supplementari sono destinate a riparare.

Controllo sull'ingresso degli stranieri. — Il Consiglio Federale ha trasmesso all'Assemblea Federale un rapporto (*Feuille fédérale*, 2 luglio 1920, n. 23) sulla attività degli organi preposti all'ammissione ed al controllo dei forestieri in Svizzera. Le condizioni create in Europa in seguito al crollo della Germania e dell'Austria imposero nell'autunno 1918 l'adozione delle più severe misure per frenare l'esodo verso la Svizzera manifestatosi in quei paesi. Tali misure si concretarono nella istituzione dell'Ufficio Centrale di Polizia degli Stranieri e col accentrare a Berna tutte le autorizzazioni di entrata in Svizzera. Le migliorate condizioni in Europa, e l'esperienza di un anno permisero nel novembre 1919 di semplificare il meccanismo complicato, che minacciava di arrestare tutto il movimento dei forestieri in Svizzera; e così colla ordinanza del 17 novembre 1919 fu accordata maggiore autonomia ai Consolati che ebbero facoltà per determinati casi e per soggiorni militari di accordare visti senza interpellare le autorità centrali. Senonchè di pari passo con queste facilitazioni fu necessario intensificare la sorveglianza ed il controllo sui forestieri che entravano in Svizzera. Sorse così la Sezione Controllo di confine, sezione dell'Ufficio Centrale di Polizia degli stranieri, il cui compito è quello di seguire il numero degli arrivi e delle partenze e assicurarsi che i forestieri muniti di permesso di transito o di soggiorno limitato non si fermino abusivamente in Svizzera. L'esercizio di tale controllo è appunto quello che procura maggiori fastidi ai forestieri in Svizzera. Essi sono costretti ad annunziarsi alla polizia del luogo entro le 24 ore dell'arrivo, devono avvertire la polizia di ogni loro spostamento, depositare il passaporto, annunziare la loro partenza, ecc. operazioni che costituiscono per i forestieri una sensibile perdita di tempo.

Il rapporto passa poi a parlare della concessione dei permessi di stabilimento, e dei criteri seguiti nell'esame delle domande di permessi in questione. Il criterio prevalente è quello di ispirarsi all'interesse svizzero. Più facilmente sono accordati permessi di soggiorno a svizzeri che in seguito a matrimonio hanno perduto la loro nazionalità svizzera, a operai specialisti, a stranieri aventi parenti in Svizzera o che hanno già abitato la Svizzera prima della guerra, ecc. Riserve sono fatte invece per gli emigranti politici, per coloro cioè che impossibilitati a vivere nel loro paese per vicende politiche cercano rifugio in Svizzera. Per costoro il rapporto dice che ove le tradizioni liberali di ospitalità fossero seguite ne deriverebbe una vera invasione della Svizzera di detti rifugiati politici. Pertanto l'esame delle domande di tali persone deve essere più rigoroso. In massima le domande di personalità politiche sono decise dal Dipartimento Politico Federale.

MAROCCO

Colonizzazione al Marocco. — Il programma di colonizzazione ufficiale per il 1920 pubblicato nel *Bulletin Officiel* dell'8 giugno 1920 prevede la cessione di terre demaniali agli agricoltori per una estensione complessiva di ettari 10.769 ripartiti in regioni diverse. Si procederà per estrazione a sorte fra i concorrenti che giustifichino di essere maggiorenni e godere dei diritti civili e politici; disporre di un capitale minimo di Fr. 70 mila per lo sfruttamento di ciascun lotto; avere capacità professionale riconosciuta sufficiente dall'amministrazione dell'agricoltura; non possedere al Marocco altre proprietà d'una superficie maggiore alla media; installarsi personalmente nel fondo da concedersi o installare una famiglia d'agricoltori nell'anno seguente alla data di concessione. I 37 lotti di media colonizzazione saranno di circa ettari 253 ciascuno, a prezzi variabili da 100 a 200 Fr. l'ettaro. Altri 4 lotti di 300 a 500 ettari ciascuno al prezzo medio di Fr. 75-100 sono destinati alla grande colonizzazione. Il 25 % dei lotti sono riservati ai mutilati di guerra, il 50 % ai domiciliati al Marocco da almeno due anni ed il 25 % agli emigranti.

Condizioni del mercato di lavoro. — Si lamenta sempre la mancanza di operai di tutti i mestieri, meno di minatori ed agricoltori. L'immigrazione operaia è anche ostacolata dalla deficienza degli alloggi. I pochi che giungono sono immediatamente collocati. L'ascesa dei prezzi dei materiali da costruzione continua. Sebbene la moneta Spagnola abbia subito un forte ribasso di cambio con la moneta francese, pur nulla di meno i negozianti non dimostrano intenzione alcuna a diminuire i prezzi delle merci di prima necessità.

ZONA DI PROTETTORATO SPAGNUOLO NEL MAROCCO

Condizioni generali del lavoro e dell'immigrazione italiana. —

L'immigrazione italiana in questa regione è ancora limitata, sia perchè i grandi lavori di opere pubbliche che determinano una vera corrente emigratoria (ferrovia, porto, ecc.) sono ancora allo stato di progetto, sia per le difficoltà di comunicazioni con l'Italia. Il numero degli italiani qui residenti non supera i 250, una buona parte dei quali appartenenti a famiglie stabilite da molti anni in Tangeri e Larache. Vi sono rappresentanti professioni e mestieri differenti, fra i quali commercianti, imprenditori, impiegati, albergatori, cuochi, camerieri, muratori, asfaltatori, falegnami, carpentieri navali, meccanici, piombisti, sarti, operai e braccianti di cantieri ferroviari. Essi provengono in maggioranza dalla Tunisia (oriundi della Sicilia) ed in numero limitato dalle altre provincie del Regno. Le loro condizioni d'esistenza sono discrete, per quanto i salari locali non abbiano pregredito nella proporzione dei prezzi di costo della vita che sono altissimi. I lavori offerti dal mercato sono: lavori stradali, fabbricati, lavori ferroviari, questi ultimi momentaneamente sospesi. I lavori agricoli mancano assolutamente nella regione data la poca fertilità e la limitata estensione delle terre. In generale scarsa è la domanda di mano d'opera, per tutti i rami e specialità, e la poca ricerca che viene fatta è subito colmata dalla mano d'opera spagnuola, relativamente abbondante, e da quella indigena che compensa con il buon mercato il deficiente rendimento. Le paghe hanno raggiunto una media generale di Fr. 20 a 25 per giornata di 8 ore di lavoro con tendenza all'aumento, mentre però la questione delle abitazioni è sempre grave sia per la disponibilità che per il costo esagerato.

Vi fu negli scorsi mesi un'attiva ricerca di operai italiani per i lavori del tronco internazionale della ferrovia Tangeri-Fez, lavori appena iniziati dall'impresa russo-francese H. Waligorski; tale impresa cercava di attirare i lavoratori italiani nei propri cantieri senza contratto alcuno di lavoro. Le regie autorità diplomatiche e consolari dovettero ripetutamente intervenire per tutelare gli interessi dei lavoratori italiani. Nello scorso giugno, avendo la ditta assuntrice sospeso i lavori, si addivenne ad un componimento amichevole per indennizzare gli operai per il mancato lavoro e per le spese di rimpatrio. La questione sociale, sconosciuta fino a pochi mesi fa, ha pure fatto qui la sua apparizione fra gli indigeni. Una attiva propaganda esplicita da un agente della Trade-Unions inglese, fra i lavoratori del porto, ebbe per effetto di produrre uno sciopero parziale contro il quale hanno efficacemente reagito le autorità marocchine. Altri piccoli incidenti si verificarono sporadicamente, ma senza ripercussioni nella

vita sociale locale. Non sarà apprezzabile il valore di questo mercato di lavoro che allorchè si inizieranno le grandi opere per il porto e saranno riattivati quelli della ferrovia Tangeri-Fez.

Porto di Ceuta. — Per la riattivazione dei lavori del porto di Ceuta, rimasti per parecchi anni in sospenso per cause diverse e complesse, il consorzio formato dal banco «Ispano-Africano» concessionario dei lavori, avrebbe deciso per mezzo degli imprenditori Arango e C. il reclutamento immediato in Spagna di tremila operai. Il Comitato dei lavori (Junta de Obras del Puerto de Ceuta) d'accordo con la municipalità di Ceuta si occuperebbe già dell'adattamento di vasti baraccamenti per dare alloggio agli operai, il cui arrivo sarebbe imminente. In complesso per quanto la situazione del lavoro sia calma, ma discreta, non è consigliabile l'immigrazione per Tangeri se non sotto un severo e vigile controllo, eccetto per coloro che abbiano lavoro assicurato per contratto.

ASIA MINORE

Zone di influenza italiana. — Contemporaneamente alla firma del trattato di pace con la Turchia, il 10 agosto 1920 venne firmato a Sèvres un accordo a tre fra l'Italia, la Gran Bretagna e la Francia per regolare, nei loro rapporti, i rispettivi interessi economici in Turchia. La zona del territorio compreso nell'Impero Ottomano, nella quale con l'accordo di Sèvres sono riconosciuti i particolari interessi dell'Italia, è compresa nei limiti indicati nell'art. 6 dell'accordo:

Ad est il fiume Lama Su, dalla sua foce fino alla sua sorgente, poi Perchin Bel e la linea descritta qui sopra come il limite della zona degli interessi francesi, fino all'Erdjias Dagh; a nord, una linea dall'Erdjias Dagh fino alla stazione ferroviaria di Ak-Cheber, poi la ferrovia da Ak-Cheber fino a Kutakia (rimanendo la ferrovia all'infuori), poi una linea da Kutakia al Kechich Dagh, poi una linea dal Kechich Dagh fino al lago Abullicut Ceul (punto in cui essa incontra la linea di delimitazione degli stretti sottoposti alla smilitarizzazione, quale è prevista dal trattato di pace con la Turchia) e poi, la detta linea di smilitarizzazione fino al golfo di Aramyt; all'ovest il limite del territorio di Smirne quale è previsto nel trattato di pace con la Turchia, poi il Mare Egeo, dalla foce del fiume situata a circa 5 chilometri a nord di Scalanova fino a Castellorizo; a sud, il Mare Mediterraneo da Castellorizzo fino al fiume Lama Su.

Lo stesso accordo riconosce una posizione speciale all'Italia nelle zone dei bacini carboniferi di Eraclea. A ciò si riferisce l'art. 7 dell'accordo che è così formulato:

«Tutte le concessioni di sfruttamento del bacino carbonifero di Eraclea, nonchè i mezzi di trasporto e di imbarco relativi a tali concessioni sono riservati al Governo italiano senza che possa essere arrecato pregiudizio

a tutti i diritti acquisiti dello stesso ordine (concessioni accordate o domandate) da *ressortissants* alleati o neutrali al 30 ottobre 1918. Quanto ai diritti di sfruttamento appartenenti a *ressortissants* ottomani, la loro indennizzazione avrà luogo d'accordo col governo ottomano ma a carico del Governo italiano.

Nondimeno, il giorno in cui il Governo italiano o le Società italiane effettueranno estrazioni annuali di carbone eguali a quelle che effettueranno il 1° gennaio 1930 le Società appartenenti al 30 ottobre 1918 a *ressortissants* alleati o neutrali, il Governo italiano si impegna in uno spirito di equità, a riservare alla Società ottomana di Eraclea con capitali francesi (nel caso in cui questa non avesse espresso anteriormente il desiderio di essere riscattata o di rinunciare alla rinnovazione della sua concessione) una partecipazione di un quarto negli interessi che saranno costituiti una volta che sia raggiunta dal Governo italiano o dalle Società italiane una estrazione uguale a quella dei detti *ressortissants* alleati o neutrali al 1° gennaio 1930.

I due Governi si presteranno scambievolmente il loro appoggio diplomatico per ottenere dal Governo ottomano la promulgazione di nuove disposizioni regolamentari che assicurino lo sfruttamento dei diritti minerari concessi, l'allestimento dei mezzi di trasporto quali ferrovie minerarie e tutte le facilitazioni di imbarco, nonchè l'eventuale impiego di mano d'opera diversa dalla mano d'opera ottomana e rispondente alle esigenze di un esercizio moderno. Resta inteso fin da ora che tutti i benefici e vantaggi che devono risultare dalla applicazione di queste disposizioni regolamentari saranno acquisiti allo stesso titolo a tutte le concessioni che essi abbiano accordato posteriormente o anteriormente alla promulgazione delle dette disposizioni ».

CANADA'

Legislazione sociale. — Le legislature delle diverse Provincie del Dominio hanno recentemente adottato alcune notevoli riforme a leggi vigenti in materia di lavoro.

Nella provincia di Québec venne modificata la legge sulle indennità per infortunio sul lavoro. Un emendamento stabilisce che se un Municipio intraprende direttamente l'esecuzione di lavori pubblici, assumerà le stesse responsabilità che la legge stabilisce per gli imprenditori privati. Un altro emendamento modifica l'ammontare degli indennizzi da pagarsi per infortuni. In caso di morte o di incapacità totale, il massimo della indennità è stato portato da dollari 2.500 a 3.000. È stata portata da dollari 800 a 1000 la cifra base di salario per calcolare l'ammontare dell'indennizzo in caso di infortunio con esplicita dichiarazione che, sull'eccedenza del salario fino a dollari 1500 (anzichè 1200 come era prima) l'infortunato avrà diritto ad un quarto dell'indennità ordinaria. L'indennità per spese funerarie è stata portata a dollari 50.

La provincia di Manitoba ha pure ampiamente modificato la legge sugli infortuni del lavoro del 1916. La nuova legge abolisce l'assicurazione per mezzo di Compagnie private e la sostituisce

con un sistema d'assicurazione di Stato, già in vigore nella provincia di Alberta, nella Colombia Britannica, nella Nuova Brunswick, nella Nuova Scozia e nell'Ontario. Le pensioni mensili alle vedove ed ai figli degli infortunati sono state elevate rispettivamente da dollari 20 a 30 e da 5 a 7.50; e se si tratta di orfani la pensione è elevata da 10 a 15 dollari per ciascun figlio. Il limite massimo d'indennità da pagarsi ad una famiglia è stato portato da dollari 40 a 60. Inoltre il massimo dell'indennità per l'infortunio è stato elevato dal 55 al 66.²/₃ % della paga. Secondo la nuova legge è data facoltà alla Commissione di provvedere per le cure mediche, chirurgiche, ospedaliere o per quanto possa occorrere all'infortunato, come apparecchi di qualsiasi genere membri artificiali od altro sia al momento dell'infortunio, sia in seguito durante la cura, e durante il periodo di incapacità al lavoro. La Commissione ha ampi poteri per provvedere tutto quanto è necessario per le cure mediche degli operai, e può anche obbligare i datori di lavoro, in qualsiasi industria, a provvedersi di apparecchi, dei rimedi di prima urgenza e di pronto soccorso degli infortunati, e potrà prendere disposizioni in merito alle spese relative a detti apparecchi e servizi. La legge prescrive altresì che l'indennità sia cominciata a pagare 3 giorni dopo l'inizio della incapacità dell'infortunato, in vece che dopo sei giorni come prescrive la vecchia legge. Infine ad una nuova industria è stata estesa l'applicazione della legge: i *garages* per automobili, compresa la vendita della benzina, degli olii e degli accessori per automobili e depositi di vetture (escluse le fabbriche di vetture). Nella stessa provincia di Manitoba è stato adottato un emendamento alla legge sulle condizioni dell'industria, col quale si riconosce, tanto agli industriali quanto agli operai, il diritto di organizzarsi per la difesa dei propri interessi nell'ambito della legge e di definire individualmente o collettivamente o per mezzo delle loro associazioni o dei loro rappresentanti le loro controversie. In caso di divergenza o di mancato accordo, la questione sarà sottoposta al Consiglio dell'Industria, che procederà alla risoluzione della vertenza, secondo le prescrizioni di legge. Queste disposizioni andranno in vigore il 1° gennaio 1921.

Nella provincia di Saskatchewan, l'Ufficio del Lavoro, che formava una divisione alla dipendenza del Ministero di Agricoltura, è stato eretto in Ufficio autonomo, sotto la Direzione di un Commissario, direttamente responsabile di fronte al Ministro.

CUBA

Condizioni generali e prospettive per l'emigrazione. — L'isola di Cuba, grazie alla naturale sua fertilità, al largo appoggio finanziario accordatole dagli Stati Uniti ed al prezzo elevatissimo raggiunto dallo

zucchero, di cui essa è la produttrice principale nel mondo, si trova in eccezionali condizioni di prosperità e di ricchezza. La popolazione dell'isola è relativamente scarsa (poco più di due milioni e mezzo di abitanti) e perciò si risente una notevole scarsità di braccia, che è specialmente rilevata in questi momenti in cui la produzione dello zucchero e le industrie da esso derivanti hanno preso un così grande sviluppo. Tali condizioni economiche e demografiche fanno dell'isola di Cuba, un paese che offre favorevoli prospettive ad un movimento di immigrazione. Le condizioni generali di ambiente sono pure favorevoli. La repubblica ha realizzato un notevole sistema di leggi sociali, che sono informate ai principi della più moderna legislazione. La giornata di lavoro è in generale di otto ore ed il riposo festivo obbligatorio. Apposite leggi regolano le costruzioni di case operaie concesse gratuitamente mediante estrazione a sorte a mano a mano che si costruiscono. Vi sono pure leggi per l'indennità per gli infortuni sul lavoro, per il lavoro delle donne e dei bambini, e quello dei fornai, sugli scioperi, sull'arbitrato industriale, ed è stabilito un fondo speciale di duecentomila dollari per l'immigrazione. Inoltre la repubblica di Cuba ha aderito alla Associazione internazionale per la protezione legale dei lavoratori.

La legislazione sull'emigrazione è sostanzialmente analoga a quella esistente negli Stati Uniti d'America. A norma delle leggi in vigore non è permesso lo sbarco nel territorio della repubblica agli idioti e pazzi, e a tutte le persone che possono facilmente cadere a carico dell'assistenza pubblica nonché agli affetti da tubercolosi, tracoma e da altre infermità croniche ripugnanti o contagiose, a coloro che siano stati condannati per delitti infamanti e che denotino una perversione morale e a quelli che siano sotto giudizio nel loro paese. I rei di delitti politici sono ammessi liberamente. È pure vietato lo sbarco alle prostitute ed ai ragazzi minori di 14 anni quando non abbiano in Cuba i loro genitori o tutori che garantiscano di provvedere al loro mantenimento. Appositi ispettori dipendenti dalla amministrazione delle Dogane presenziano gli emigranti al loro arrivo e respingono coloro che si trovino in una delle predette condizioni di inammissibilità. Chi ritenesse che sia stata commessa contro lui una ingiustizia nel proibirgli lo sbarco può interporre appello presso la Segreteria de Hacienda de Cuba (Ministro delle Finanze) e non è imbarcato finché l'appello non abbia avuto il suo corso.

L'emigrazione, per la quale concorrono circostanze favorevoli, può assumere due forme: immigrazione temporanea o stagionale ed immigrazione permanente.

L'immigrazione temporanea o stagionale può trovare notevole collocamento nella lavorazione dello zucchero, e, precisamente, nei lavori del taglio della canna (*zafra*), che richiede l'impiego di lavoratori

dal novembre al maggio, nei quali mesi la temperatura è più bassa e tollerabile.

Per il taglio della canna non si corrisponde generalmente un salario giornaliero fisso, ma si paga in proporzione del lavoro eseguito; più canne si tagliano più si guadagna. In tal modo, mentre, prima di aver acquistato pratica di tale lavoro, il guadagno può arrivare a tre o quattro dollari al giorno, coloro che, acquistata la pratica, sono in grado di lavorare con speditezza, arrivano a percepire dieci e anche dodici dollari al giorno. Per il taglio di cento *arrobas* (ossia 2500 libbre) di canna si pagano in media dollari 2.20. Mentre nei primi tempi un lavoratore non può tagliare più di 200 *arrobas* al giorno, guadagnando così al massimo dollari 4.40, quando egli abbia preso pratica e lavori speditamente, può tagliare in media 500 *arrobas* al giorno e guadagnare così circa dollari 11 giornalieri.

In generale il compenso per ogni cento *arrobas* di canne tagliate oscilla in proporzione della domanda e dell'offerta di braccianti e di lavoro; al principio di stagione esso è minore (l'anno scorso era di doll. 1,40), ma a mano a mano che il lavoro cresce, esso aumenta e giunge sino a dollari 2.50. Si può ad ogni modo calcolare la media di dollari 2.20.

Oltre ai tagliatori di canne, si hanno i carrettieri che trasportano la canna tagliata dalla colonia alla raffineria (*ingenio*). I prezzi variano a seconda della distanza da percorrere, da dollari 0,80 a dollari 1.50 per ogni 100 *arrobas* di canna trasportata. In media si possono trasportare 1500 *arrobas* al giorno che al prezzo medio di dollari 1.20 producono un profitto di dollari 18 al giorno. Questo profitto è percepito per intero dai carrettieri che siano padroni dei buoi e del carretto; quando invece buoi e carretto non siano di proprietà del carrettiere, si fa uno sconto del 40 % e perciò il profitto netto è di circa 10 dollari giornalieri.

Negli altri mesi, ossia dal giugno al novembre, vi è notevole possibilità di trovar lavoro nelle piantagioni di canne da zucchero. Ad ogni lavoratore viene dato l'incarico di *pulire* una *cavalleria*, ossia una estensione di 134 mila metri quadrati. La pulitura consiste nell'arare la terra, e pulire le canne da zucchero preparandole per il taglio. Il compenso di tale lavoro è a *forfait*, ossia di circa 3000 dollari per *cavalleria*; per i mesi decorrenti dal giugno al novembre un solo uomo non può *pulire* più di una *cavalleria*.

Gli emigranti che abbiano con sé la famiglia sono alloggiati generalmente in casette separate; gli uomini soli dormono in baracche con dormitori. Sarebbe da desiderare che almeno alcuni degli emigranti temporanei conoscessero la lingua spagnuola per poter aiutare gli altri, e sapessero fare un poco di cucina, perchè la cucina cubana e spagnuola riesce generalmente ingrata a chi non vi è abituato.

Attualmente il taglio della canna da zucchero è eseguito da lavoratori provenienti dalla Spagna (1) e dalle isole Canarie, e anche da negri delle isole di San Domingo e Giamaica, ma il loro numero è insufficiente per l'enorme fabbisogno di braccia, e le loro qualità di lavoratori lasciano, a quanto pare, molto a desiderare.

I lavoratori italiani, che immigrassero per tali lavori, giunta l'estate potrebbero tornare in Italia, oppure rimanere con la possibilità di essere notevolmente remunerati qualora si sentissero in grado di sopportare i forti calori estivi (2).

In quanto alla emigrazione permanente, si può dividere in due categorie: lavoro salariato e colonizzazione.

I salari medi mensili che si pagavano agli agricoltori durante l'anno agricolo 1919-1920 erano i seguenti: dollari 95.50 per i capisquadra (*capataz de cuadrilla*), dollari 60.40 per il *ganán* o *jornalero*, e dollari 45.93 per il *mozo* di *labranza*. Questi salari variano da provincia a provincia. Per esempio nella provincia di Camaguey, ove i salari sono i più elevati, un *capataz* guadagna dollari 120 al mese, mentre nella provincia di Santa Clara non guadagna che dollari 64.50.

Oltre agli agricoltori in generale, troverebbero in questa isola sicura e lucrosa occupazione: i meccanici (dollari 4 a 7), falegnami, muratori e calzolai (dollari 4 a 6), orefici ed orologiai (dollari 6 a 10), ortolani e barbieri (da dollari 4 a 5). Le donne potrebbero occuparsi specialmente in lavori di ricamo e come dattilografe o manicure. I salari per il servizio domestico sono elevatissimi e, perciò cuochi, camerieri d'albergo, *chauffeurs* e le donne di servizio troverebbero lucrose occupazioni. Un buon *chauffeur* può guadagnare dollari 120 mensili oltre al vitto, alloggio, stiratura e illuminazione. Il salario minimo di una donna di servizio è di dollari 30 e quello di un cameriere di dollari 40 oltre al vitto e mantenimento. È assolutamente da sconsigliare l'immigrazione di lustrascarpe, essendo tale mestiere esercitato quasi esclusivamente dai negri.

L'immigrazione permanente, sotto forma di colonizzazione, composta di famiglie italiane, è vivamente desiderata dal Governo cubano. Nell'isola sono istituite delle colonie nazionali, composte di terre adatte alla coltivazione, provviste di acqua, suddivise in appezzamenti da 7 a 13.50 ettari di superficie per ciascuno. Questi lotti sono

(1) Su un totale di 59,593 emigranti nel primo semestre del corrente anno, la Spagna ha inviati a Cuba 39,743 emigranti, ossia il 66 % del totale.

(2) Sulla possibilità di una corrente emigratoria italiana nell'Isola di Cuba, vedansi, anche, in *Bollettino*, 1902, pag. 23, la relazione di E. Rossi, e le considerazioni, ivi espone, sul possibile avviamento di un'emigrazione stagionale nell'Isola di Cuba da parte dei lavoratori italiani stabiliti nella Luisiana, già abituati ai lavori delle piantagioni della canna da zucchero, il cui raccolto nell'isola comincia proprio quando termina quello della Luisiana.

dati in concessione a coloni immigranti ammogliati, aventi non più di 55 anni di età, i quali vengono qui con le loro famiglie, con viaggio pagato dallo Stato Cubano. Giunte nell'isola, quelle famiglie sono sbarcate, alloggiate e mantenute a spese dello Stato finchè non siano condotte al luogo di loro definitiva installazione, e hanno diritto di introdurre con esenzione di dazio i loro effetti d'uso, vestiario, mobilio, libri e strumenti di lavoro. Le attitudini agricole e la buona condotta di detti coloni immigranti debbono essere comprovati da un certificato rilasciato dal Delegato speciale cubano in Europa per l'immigrazione. Tale Delegato redige con il colono prima che egli lasci l'Europa un contratto col quale si stabiliscono, oltre al pagamento delle spese di viaggio e le altre più sopra specificate, per parte del Governo Cubano, le condizioni seguenti:

1° Che lo Stato cede al colono in godimento, finchè questi adempia le condizioni del contratto, e poi in proprietà assoluta, quando abbia effettuati i lavori menzionati nel contratto, un lotto di terreno da sei a quindici ettari di superficie, con un pozzo o acqua corrente o di sorgente nel podere, in una determinata provincia con una casa di abitazione composta di quattro ambienti con grondaia, pavimenti in legno convenientemente ammobigliata.

2° Oltre al lotto di terreno e alla casa, il colono riceverà: un paio di buoi da lavoro, una giumenta, una vacca con vitelli, due scrofe, sei galline e un gallo, un aratro, un giogo in buone condizioni, due falci (machetes) una pietra da taglio, un piccone, una pala, due zappe e due zapponi, sei sedie, quattro o più letti, vasellame da tavola e cucina, due tavoli di legno, 200 piedi di legno in tavole, dieci quintali di filo metallico, un'ascia di acciaio per tagliare la legna, un martello, una sega, delle tenaglie e dieci libbre di chiodi.

3° Il colono si obbliga a conservare in buono stato la casa che dovrà essere imbiancata una volta all'anno, nonchè i mobili e strumenti da lavoro, e ad avere cura del bestiame.

4° Il colono percepirà durante i primi sei mesi dopo la sua installazione nella colonia un sussidio di 64 centavos giornaliero per lui e sua moglie e di 18 centavos per ogni figlio maggiore di 5 anni; questi sussidi saranno restituiti senza interessi.

5° Dopo due anni dalla data della sua installazione il colono comincia a rimborsare allo Stato le somme che gli deve, mediante quote da ripartirsi in dieci anni, il cui ammontare annuo è fissato nel contratto.

6° In caso di mancato pagamento di tali quote durante due anni consecutivi lo Stato avrà diritto di annullare il contratto e il colono perderà così tutti i suoi diritti alla proprietà del podere.

7° Quando il colono avrà pagato la metà di quanto deve allo Stato, gli sarà riconosciuta con apposito atto notarile, la proprietà

del lotto, riservando allo Stato una ipoteca del 50 per cento per garantire la completa estinzione del debito. Le spese di scritturazione di ogni lotto consegnato in proprietà al colono sono sostenute dallo Stato, salvo le spese di notaio.

L'istruzione primaria dei figli del colono è a carico dello Stato.

Il Ministero di Agricoltura procurerà ai coloni sementi di legumi e di frutta adatte ai terreni, darà istruzioni circa i migliori metodi di coltivazione e concederà premi periodici ai coloni che meglio coltivino la terra e ottengano le migliori qualità di prodotti.

Gli immigranti, al loro arrivo ad Avana, dopo di avere ottenuto dal Servizio degli Ospedali di Marina (Sanità) e dalla Amministrazione della Dogana (Polizia) il permesso di sbarcare, sono lasciati liberi di scendere a terra qualora abbiano già una occupazione assicurata (o posseggano una somma di denaro non inferiore a trenta dollari). Gli altri sono condotti alla stazione di emigranti di Triscornia, situata in una posizione incantevole, ventilata e salubre, su di una collina prospiciente al mare, ove essi sono alloggiati e mantenuti, finchè non trovino una occupazione mediante il pagamento di soli 20 centavos al giorno, mentre nella più infima locanda non potrebbero alloggiarsi a meno di dollari 1.25. Detta stazione consiste di quattro edifici per uomini e di due per donne e bambini con vasti dormitori, bagni, lavatoi e vasti giardini. Oltre alla predetta Stazione di immigranti all'Avana, ve ne sono tre altre minori nei porti cubani di Cienfuegos, Nuevitas e Santiago di Cuba. Siccome le tenui quote pagate dagli emigranti non sono sufficienti per il sostentamento di detta Stazione, la quale è passiva per lo Stato, così il Dipartimento di Immigrazione, ha tutto l'interesse di facilitare la ricerca del lavoro agli immigranti, affinchè essi rimangano il meno possibile in quello Stabilimento. Del resto la tanta lamentata mancanza di braccia in questa repubblica fa sì che i nostri lavoratori, appena giunti, sono sicuri di trovare immediato e proficuo lavoro. Tutti coloro, proprietari o industriali che abbiano bisogno di mano d'opera, vanno essi stessi, o mandano un loro rappresentante a Triscornia per contrattare i servizi degli immigranti e il Dipartimento di Immigrazione, a mezzo di appositi impiegati, sorveglia a che gli emigranti non siano defraudati con esigenze ingiuste, nè obbligati ad accettare lavori che essi non vogliano eseguire.

Gli emigranti, che abbiano parenti od amici nell'isola di Cuba, devono avvertirli in tempo utile della data del loro arrivo indicando il nome del vapore sul quale si imbarcano, e ciò affinchè detti amici o parenti facciano in tempo utile le pratiche presso il Commissario dell'emigrazione per ottenere che l'emigrante invece di essere inviato a Triscornia sia loro affidato, sempre che essi gli abbiano già procurato un lavoro proficuo e garantiscano che egli non cadrà a carico dell'assistenza pubblica cubana.

PERU'

Condizioni del lavoro nella regione di Callao. — La città di circa 40.000 abitanti, possiede come industria principale tre stabilimenti meccanici di mediocri dimensioni, che danno lavoro nelle diverse arti a circa 600 operai. Nei suoi dintorni trovano occupazione oltre 2000 persone circa di ambo i sessi nella lavorazione dei campi, in pascoli, ecc. Il lavoro dei campi è disimpegnato nella maggior parte da coloni cinesi e da elementi locali. Le condizioni generali del lavoro agricolo non presentano prospettive per un'emigrazione italiana. Nelle industrie meccaniche, dove il lavoro è alquanto attivo, potrebbero trovare occupazione, nei vari mestieri, meccanici, calderai, carpentieri, falegnami, pittori, ecc., peraltro in un numero limitato.

STATI UNITI D'AMERICA

Conferenza nazionale sull'immigrazione. — Per iniziativa dell'*Inter Racial Council* si è tenuta nell'agosto 1920, a New York, una Conferenza nazionale sull'immigrazione, la quale aveva per oggetto di tracciare le linee direttive di una politica che torni a vantaggio dell'America e degli immigranti. I problemi discussi furono i seguenti: assimilazione, ammissione, stabilimento e naturalizzazione. Su di essi la Conferenza ha adottato le conclusioni che seguono:

Assimilazione. — La Conferenza propone che sia creato un Consiglio Federale di assimilazione il quale coordini tutte le attività governative statali e municipali in materia, faciliti la distribuzione degli immigranti, fornisca loro il lavoro al quale meglio sono adattati, li istruisca sulla lingua inglese e sulla storia, costumi ed istituzioni del paese, in modo da prepararli ai doveri della vita americana e li difenda in maniera da far loro sentire che non sono stranieri.

Ammissione. — La Conferenza, ferme restando le altre disposizioni restrittive, in materia, propone:

che si applichino rigidamente le leggi contro gli anarchici e contro coloro che consigliano come mezzo politico la violenza;

che vi sia un numero sufficiente di funzionari competenti per facilitare la pronta ammissione o l'esclusione degli emigranti e per l'applicazione delle leggi relative;

che tutte le sedute circa l'ammissione o la deportazione degli immigranti siano pubbliche, che gli interessati abbiano un avvocato e che sia ad essi permesso di ottenere la libertà sotto cauzione;

che in tutti i paesi di emigrazione siano istituiti degli Ispettorati ai quali gli emigranti possano rivolgersi per consiglio.

Stabilimento. — La Conferenza fa voti che i singoli Stati adottino leggi che proteggano i risparmi e le rimesse degli emigranti; che

tutte le Banche incorporate e sotto il controllo del Governo facilitino e proteggano i risparmi e gli investimenti degli emigranti, che le Società bancarie ed industriali cooperino con l'*American Relief Administration* nella vendita di *tratte viveri (Food drafts)* agli emigranti, affinché questi possano nella maniera più sicura e diretta venire in soccorso dei loro parenti all'estero.

Naturalizzazione. — La Conferenza si augura che non siano aboliti i requisiti richiesti per la naturalizzazione; che il diritto a diventare cittadini debba presupporre la conoscenza della lingua inglese e che la naturalizzazione possa ottenersi senza una preliminare dichiarazione di intenzione e che sia semplificato il procedimento per ottenerla.

Condizioni degli italiani nel distretto di Pittsburg. — Pittsburg, centro dell'industria del ferro, dell'acciaio e dei manufatti, è anche importante centro minerario per carbone bituminoso. Come tale è ottimo punto d'osservazione della regione circostante. I lavoratori italiani vi sono largamente rappresentati, sebbene la mano d'opera italiana sia assai inferiore per numero alla richiesta. Solo in Monessen, città di oltre 18 mila abitanti, nelle varie imprese industriali mille italiani troverebbero subito lavoro. Ivi gli italiani sono poco più di tremila; guadagnano come manovali da dollari 4,90 a dollari 5,20 al giorno e se sono specializzati o in qualche lavoro ai forni, o ai telai, o alle macchine giungono a guadagnare dai 7 agli otto dollari. Nonostante il costo della vita, molto elevato, la «National Colonial Bank» riceve da essi per la trasmissione in Italia, una media di L. 500 mila al mese; cifra considerevole, sebbene il cambio aiuti a costituirlo, se si ponga mente al fatto che molti italiani di laggiù hanno le famiglie con loro.

Se Monessen è poco amena, viceversa molto attraente per la sua ridente posizione e per la cornice del paesaggio è Greensburgh ove vivono settemila italiani all'incirca ed ove si stampa un buon giornale ebdomadario italiano «La Stella d'Italia». I dintorni della città accolgono altre migliaia di italiani occupati specialmente nelle industrie metallurgiche. Parecchi italiani della regione possiedono la propria casa, delle casette in genere con veranda e giardino, famiglie sane, ben tenute. I salari, nel territorio che comprende le miniere di carbone bituminoso, sono generalmente ottimi; il muratore difficilmente riceve meno di otto dollari, spesso dagli otto ai nove dollari al giorno. L'italiano in Greensburgh e dintorni è apprezzato e ricercato e la sua condotta, negli aggruppamenti coloniali è perfetta.

A Cornersville, cittadina di 14 mila abitanti, 2 mila e cinquecento almeno sono italiani. Il paese è ricchissimo di miniere; piccole in generale; alcune non hanno più di trenta operai, le maggiori

impiegano dai 400 ai 500 operai. Presso alle miniere file interminabili di forni di coke. Nessuno, come l'italiano, resiste al duro lavoro dei forni reso malagevole dall'alta temperatura cui gli operai sono sottoposti. Recenti scioperi ferroviari hanno rallentata la produzione di queste miniere con grave danno dell'America e di quelle nazioni europee che attendono dall'America il prezioso combustibile.

Fra gli operai vi sono molti polacchi, parecchi finlandesi, ma poco ben visti per la loro indisciplinazione e di cui le imprese tendono a disfarsi ogni qual volta lo possono; numerosi italiani i quali 'ai forni di coke — lavoro da molti preferito perchè per quanto arduo si compie, a differenza del lavoro in miniera, all'aperto — guadagnano in media 7 dollari e cinquanta al giorno.

Anche a Cornersville molti italiani possiedono la propria casa. Alcune imprese ne hanno di proprie e le affittano al personale per un corrispettivo che varia dai 16 ai 20 ed anche 25 dollari al mese. Dovuta all'iniziativa di italiani esiste in Cornersville una fabbrica di paste alimentari di tipo veramente moderno con macchinari perfetti; ivi trovano lavoro una trentina di operai italiani quasi tutti del mezzogiorno. Vi si producono ottimi maccheroni simili ai migliori prodotti di Torre Annunziata e di Gragnano che trovano larghissimo smercio in tutti gli Stati Uniti.

New Castle, fra i vari centri industriali e minerari che fanno corona a Pittsburg, ha pure grande importanza. Città di circa 50 mila abitanti, possiede numerose fabbriche ed opifici d'ogni genere che danno lavoro a circa 2600 operai italiani costituenti la parte lavoratrice della colonia italiana di laggiù ammontante a circa settemila persone. Il manovale guadagna a New Castle circa 5.30 dollari; ma negli estenuanti lavori dell'acciaierie e dei forni il salario raggiunge talvolta i 10 e 12 dollari al giorno. Ciò ha permesso un notevole elevamento nel tenore di vita dei lavoratori italiani, le famiglie dei quali godono di un vero e confortante benessere largamente diffuso e giusta ricompensa di un lavoro disciplinato serio e produttivo.

Le condizioni del mercato di lavoro in Scranton, Pa. — Lo stato attuale dell'emigrazione e delle colonie italiane, per quanto concerne la mano d'opera e la situazione numerica, nel Distretto di Scranton Pa, non è soddisfacente. Gli immigrati, generalmente parlando, malgrado il ritorno di un buon numero di quelli partiti per rispondere alla chiamata alle armi, e malgrado pure nuovi arrivi, sono scarsi e per conseguenza la deficienza verificatasi nel campo della mano d'opera, se ha subito in questi ultimi mesi un certo miglioramento, necessita ancora di un buon numero di operai perchè possa completamente scomparire. Vi è bisogno di operai di ogni specie. Infatti, nelle miniere dell'antracite, mancano i minatori ed i braccianti;

nei lavori stradali mancano i manuali; in quelli di costruzione i muratori; vi è scarsità di falegnami ed in tutti gli altri lavori, come quelli di ferrovia, ecc., mancano operai qualificati; di modo che, tutto considerato, si può asserire che soltanto nelle miniere potrebbero trovare posto dai quattro ai cinque mila operai, mentre un altro migliaio e forse un numero maggiore potrebbe essere collocato negli altri lavori.

Nelle miniere la produzione del carbone si mantiene quasi costantemente ad un tonnellaggio abbastanza alto, ma ciò si deve a due ordini di ragioni. Anzitutto, e questo è il motivo più importante, che in una stessa miniera vi sono parecchi così detti «livelli» che contengono da 10, 20 e fino a 25 piedi di carbone ed altri che contengono da 8 a 10 inches fino a poco più di un piede di carbone; ora nei primi, un minatore con l'aiuto del manuale può produrre fino a 7 od otto carri di carbone durante le ore di lavoro, mentre nei secondi ne produce due od al massimo tre al giorno e perciò, data la scarsità degli operai e la necessità della produzione, le Compagnie adibiscono i loro operai nei primi «livelli», riserbando a tempo più propizio il lavoro nei secondi «livelli». In secondo luogo l'alta produzione è, in parte, dovuta al fatto che parecchi minatori lavorano in ore straordinarie.

Per i rimpatrianti. — Gli stranieri rimpatrianti erano, sinora, sottoposti ad interrogatori da parte delle autorità americane d'immigrazione allo scopo di accertare non solo che il rimpatriante avesse pagato l'«*income tax*», ma anche per controllare che l'importo fosse stato pagato nella misura prescritta. Tali interrogatori, a prescindere da altre considerazioni, causavano lungaggini, per le quali i rimpatrianti non di rado perdevano i piroscafi in partenza. Accadeva anche che, i rimpatrianti, in conseguenza delle risposte contraddittorie da essi date, erano spesso costretti a pagare delle somme notevoli a supplemento dell'imposta già da essi corrisposta. In seguito a pratiche condotte dalla Ambasciata Italiana, il Governo Federale ha abolito ogni ulteriore indagine da parte della Autorità d'immigrazione sulla misura delle «*income tax*», già pagata. I rimpatrianti dovranno esibire soltanto il certificato dell'avvenuto pagamento. Le indagini sulla misura della tassa da pagare saranno compiute, d'ora innanzi, esclusivamente dalle Autorità competenti per la riscossione della tassa stessa.

ARGENTINA

Preteso movimento di immigrazione tedesca. — Le notizie, raccolte anche da giornali autorevoli, su un largo avviamento di emigranti tedeschi in Argentina sono destituite di fondamento. A pre-

scindere dal rilevare che intorno questo preteso movimento di immigrazione tedesca, si danno cifre fantastiche, è da considerare, che l'America del Sud non può più considerarsi come uno sbocco possibile di una immigrazione europea troppo numerosa, tranne il Brasile dove però la capacità di assorbimento è subordinata ad un complesso di condizioni varie. Con particolare riguardo all'Argentina, la possibilità di un incremento della popolazione mediante l'immigrazione è fondamentalmente connessa con la possibilità di collocare in Europa la produzione agricola. Ora l'Europa può oggi acquistare i prodotti argentini solo a mezzo del debito e per rivenderli alle popolazioni in perdita. Ciò non può durare, e la cessazione di questo sistema di acquisti non può a meno di provocare una grave crisi con la relativa disoccupazione proletaria. È ormai noto come la crisi agraria dei cereali ha indotto i coltivatori ad un più largo sviluppo della pastorizia, nel cui lavoro viene impiegato un numero notevolmente minore di mano d'opera che nell'agricoltura. Recentemente ad Alvear, nelle vicinanze immediate di Rosario di Santa Fè, venne dato lo sfratto a 400 famiglie di coloni quasi tutti italiani, occupanti 10 mila ettari di terreno, le quali famiglie, coll'avvento della pastorizia sulle loro terre, saranno sostituite da non più di una quindicina di persone, ampiamente sufficienti alla cura della nuova *estancia*. È dunque da ritenere che una forte corrente immigratoria in Argentina non sia possibile finchè durano le attuali condizioni.

VENEZUELA

Legislazione sull'emigrazione. — Nella Repubblica del Venezuela vige, in materia d'immigrazione e di colonizzazione, la legge 20 giugno 1918 (1), sulla cui utilità e possibilità stessa di applicazione sono da farsi le più ampie riserve.

Nella prima parte essa tratta dell'immigrazione, degli ordinamenti ritenuti idonei a promuoverne lo sviluppo, dei diritti, doveri e dei contratti degli immigranti, del regime dei piroscafi in servizio di emigrazione, dello sbarco e da ultimo di alcuni provvedimenti d'indole finanziaria.

Degni di speciale rilievo sono l'art. 20 e i capoversi quarto e sesto che interessano in particolar modo gli stranieri che, sprovvisti di mezzi di fortuna vogliono recarsi nel Venezuela per disporre un giorno di una propria terra. Le disposizioni, in essi contenute, rendono possibili un rapporto di dipendenza e, in taluni casi, di servitù tra coloni e datori di lavoro, il quale rende, specialmente per gli stranieri, assai problematiche le garanzie della legge quando queste deb-

(1) V. in *Bollettino*, anno 1919, n. 2, pag. 65, un cenno di detta legge, particolarmente per ciò che riguarda le norme nell'esclusione di determinate categorie di lavoratori.

bano farsi valere contro la classe ricca ed assai influente dei proprietari.

La parte seconda della legge, relativa alla colonizzazione, tratta nelle linee direttive dell'assegnazione in lotti delle terre da colonizzare, e contiene disposizioni d'indole burocratica che per la maggior parte è da ritenersi non possano essere eseguite fino a quando nelle costituende colonie non si creino condizioni capaci di consentire e di provvedere alle prime necessità dell'esistenza dei coloni. Alcuni capitoli trattano delle dotazioni dei fondi, della loro vendita e rotazione, della costituzione e dell'investimento dei capitali, dello sfruttamento agricolo con premi e con colture speciali, dell'amministrazione delle colonie, della costituzione di speciali allevamenti e industrie, delle condizioni di domicilio e di residenza.

Se il Governo non provvede con medici propri alle esigenze della assistenza sanitaria, è destinata a non avere in pratica alcun valore neppure la disposizione che stabilisce l'obbligo di residenza di un medico per ogni colonia. Resta sempre la mancanza nella legge di qualsiasi disposizione in materia di assistenza farmaceutica.

Altre difficoltà sono possibili nell'applicazione integrale della legge per la diversa facoltà deliberativa spettante in materia di immigrazione e colonizzazione ai singoli Stati costituenti la Repubblica federativa del Venezuela.

A U S T R A L I A

Per l'immigrazione. — L'Australia è, senza dubbio, fra tutti i domini inglesi, quello che dispone delle più vaste ricchezze naturali, ma non riesce a metterle in valore che molto lentamente, perchè, su un territorio grande più di 25 volte l'Italia, ha una popolazione di appena 5 milioni di abitanti. Arrestatasi, per forza di cose, ogni forma di immigrazione durante la guerra, l'Australia sperò, col ritorno alla pace, di potere richiamare dalle altre parti dell'Impero e principalmente dalla Gran Bretagna, un largo afflusso di emigranti. Si faceva in ispecial modo assegnamento sugli smobilitati, di cui si prevedeva che un largo numero non avrebbe potuto trovare lavoro entro i confini del Regno Unito. Venne condotta una intensissima propaganda nella stampa, con opuscoli, con proiezioni cinematografiche, con conferenze e letture in tutta l'Inghilterra, con la concessione di viaggi gratuiti e di altre agevolazioni agli ex soldati ed alle donne provenienti dai corpi ausiliari; ma l'afflusso degli emigranti dall'Inghilterra, sebbene non scarso, è stato certo inferiore alle aspettative. Nè si prevede che, nelle presenti condizioni, possa considerevolmente intensificarsi, data la crescente domanda delle industrie inglesi e l'avviamento dell'emigrazione inglese anche verso altre parti dell'Im-

pero. Ciò posto e data la minaccia continua che pesa sull'Australia di un trabocco dell'emigrazione gialla del vicino continente (fatto questo contro cui l'Australia si difende con tutte le sue forze), i Governi dei vari Stati della *Commonwealth* hanno riconosciuto la necessità di escogitare nuovi mezzi per attirare mano d'opera bianca nei loro territori, principalmente da paesi di lingua inglese e anche dagli altri paesi di Europa, in modo di sopperire alla massa che l'Inghilterra non potrà dare.

A questo scopo si è tenuta a Melbourne una Conferenza fra i primi Ministri degli Stati della Confederazione australiana. I punti sui quali la conferenza si è trovata concorde, sarebbero i seguenti:

a) *Accentramento nel Governo federale di tutti i servizi di propaganda e di reclutamento all'estero.* — Finora ciascuno Stato della Confederazione svolgeva questo lavoro per proprio conto con grande dispersione di forze e di danaro, con difformità di indirizzo e talvolta anche con pregiudizio dell'interesse comune. Si cercherebbe, ora, di istituire invece un ufficio centrale in Melbourne al quale ciascuno Stato notificherebbe il numero e le specialità degli emigranti di cui ha bisogno. Il Governo centrale, a mezzo della sua organizzazione all'estero e sotto le direttive dell'Alto Commissariato in Londra, recluterebbe la mano d'opera richiesta e la distribuirebbe fra i vari Stati a seconda dei bisogni. Gli emigranti sarebbero, di regola, esaminati dal punto di vista sanitario, morale, sociale, ecc., prima della loro partenza dal paese di origine in modo che si eviterebbero quasi del tutto gli inconvenienti delle reiezioni dal porto di arrivo.

b) *Concessione di viaggio in tutto o in parte gratuito oppure anticipo di tutta o parte della spesa del viaggio.* — La Conferenza ha riconosciuto che il prezzo proibitivo attuale dei noli scoraggia i meno abbienti, rallenta e ritarda l'afflusso di emigranti e rende quindi necessario un intervento dello Stato. La questione è ora esaminata dalle autorità finanziarie competenti, dalle cui conclusioni la Conferenza trarrà norma per vedere in quale misura lo Stato possa contribuire alle spese di trasporto. Tra le varie forme di incoraggiamento è anche compresa quella delle concessioni di terreni a condizione di favore a quegli agricoltori che disporranno di un piccolo capitale e che dimostreranno di possedere le qualità tecniche necessarie per condurre un'azienda agricola.

c) *Estensione agli emigranti di altre razze bianche delle agevolazioni prospettate per i sudditi dell'impero britannico.* — Pur continuando ad incoraggiare nella più larga possibile misura l'emigrazione dai paesi anglo-sassoni, che è sempre la più desiderata, l'Australia si prepara, con opportune cautele e con tutte le limitazioni che l'interesse e i sentimenti della popolazione australiana rendono consigliabili, a rivolgersi anche ad altre razze bianche, estendendo anche a queste

ultime le stesse agevolazioni prospettate per i sudditi delle altre parti dell'Impero. Nella conferenza si sono manifestate a questo riguardo opposte tendenze circa l'opportunità di concretare in modo generale ed uniforme la natura di tali agevolazioni, oppure di riservare i particolari di esse a speciali accordi che potranno essere conclusi con i vari paesi di emigrazione. Allo stato delle cose sembra prevalere questa seconda tesi, come quella che consentirà una maggiore adattabilità alle circostanze che si presenteranno caso per caso.

Fra i paesi d'Europa, dai quali l'Australia si attende gli emigranti di cui ha bisogno, si esclude, anzitutto, secondo autorevoli dichiarazioni, la Germania. Per l'influenza di fattori diversi, dipendenti dal fatto della guerra, è da ritenere che per qualche tempo ancora l'emigrazione tedesca in Australia, che fino al 1914 figurava nelle statistiche australiane per cifre importanti, sarà pressochè nulla. Così pure non si intende incoraggiare l'emigrazione dalla Russia per timore di una propaganda di idee politiche e sociali fortemente avversate in un paese dove, per ragioni facilmente spiegabili, così vivo è l'attaccamento al presente regime della proprietà e della ricchezza in generale.

Una forte emigrazione potrebbe essere data dai paesi nuovi sorti dalla guerra, come la Polonia, e da quelli che la guerra ha immiserito e dove la disoccupazione è altissima, come la Rumenia, ecc. Ma per ragione di varia natura, l'emigrazione dei paesi suddetti non avrà dei grandi incoraggiamenti. « Noi, diceva un'autorevole personalità australiana, che abbiamo in Australia il fiore della razza anglo-sassone, siamo gelosissimi del nostro elevato grado di civiltà, del livello fisico e morale altissimo della nostra popolazione e non incorreremo certo negli errori degli Stati Uniti, aprendo i nostri porti ad elementi inferiori ». L'emigrazione dai paesi scandinavi sarebbe bene accolta, ma non potrà essere che scarsa. Essa poi, se può dare all'Australia dei bravi operai dell'industria, non può essere impiegata nelle zone agricole del Queensland e di tutta la parte settentrionale del Continente al cui clima caldo non si adatterebbe facilmente. La Francia, che ha in talune regioni agricoltori di primo ordine, ha bisogno essa stessa di mano d'opera straniera. Altri paesi, come la Spagna, sono orientati verso altre terre.

L'Australia ritiene, invece, di fare il maggiore assegnamento sull'emigrazione italiana. l'unica, che per la sua proverbiale adattabilità ai climi più disparati e ai lavori più diversi, per l'alta sua efficienza e per la sua resistenza al lavoro è considerata in grado di dare al ricco continente le braccia di cui abbisogna.